

DXXVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedo	20907
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	20907
<i>(Presentazione)</i>	20908, 20918
Disegni di legge (Seguito della discussione):	
Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile. (1279)	20911
PRESIDENTE	20911, 20931
CASERTA, <i>Relatore</i>	20912, 20931
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20918, 20927, 20931
GIANNINI GUGLIELMO	20912, 20926
SANSONE	20926
BELLAVISTA	20927
MARZI	20928
BELLONI	20928
FIETTA	20928
CALAMANDREI	20929
CODACCI PISANELLI	20931
Disposizioni sui contratti agrari di mez- zadria, affitto, colonia parziaria e com- partecipazione. (175).	20932
PRESIDENTE	20932, 20934
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	20934
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	20935
GIOLITTI	20935
Proposte di legge (Deferimento a Commis- sioni in sede legislativa)	20908
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	20908
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	20909, 20911
NASI	20909
ARIOSTO	20910
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	20936

La seduta comincia alle 16,30.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Maxia.
(È concesso).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla I Commissione (Interni):

« Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1373);

dalla II Commissione (Esteri):

« Contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (1123);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1224);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Aumento da lire 250 milioni a lire 10 miliardi del contributo straordinario dell'Erario

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

alle ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni, di cui alla legge 4 maggio 1936, n. 844 » (1302);

dalla V Commissione (Difesa):

« Istituzione del Consiglio supremo di difesa » (Approvato dal Senato) (893);

dalla VI Commissione (Istruzione):

« Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di alta matematica in Roma » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (987);

« Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa » (1231).

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1113);

« Norme e maggiorazioni di spese circa la esecuzione per conto di terzi di lavori attinenti ai servizi telegrafici, telefonici e postali da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1208);

« Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, relativo alle provvidenze per il recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate » (1382);

dalla X Commissione (Industria):

« Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.) » (Approvato dal Senato) (1219) (Con modificazioni).

Deferimento di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane la VI Commissione permanente ha deliberato di chiedere che le sia deferito, in sede legislativa, l'esame della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini e Bertola: « Collocamento a disposizione di provveditori agli studi » (1380), già assegnatole in sede referente.

A sua volta la VIII Commissione permanente ha deliberato di chiedere che le sia deferito in sede legislativa l'esame della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bettinotti: « Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30

e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, numero 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (838), già assegnatole in sede referente.

Se non vi sono osservazioni rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di un disegno di legge.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il seguente disegno di legge, pel quale chiedo l'urgenza:

« Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e di consorzi ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha comunicato di essere pronto a rispondere alle seguenti interrogazioni, delle quali riconosce l'urgenza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se, a Napoli — il 10 corrente mese — in una riunione della democrazia cristiana, il Ministro dell'interno abbia pronunziato le seguenti parole:

« Il diversivo che gli avversari hanno tentato con il cosiddetto scandalo Viola lungi dall'indebolire il partito lo ha consolidato nella sua compattezza interna e lo consoliderà anche nei confronti dell'opinione pubblica quando si vedrà, in base ai risultati delle indagini della Commissione parlamentare, l'insistenza delle accuse ».

« Nel caso affermativo, se non ritenga che le parole del Ministro dell'interno, pronunziate mentre funziona la Commissione parlamentare d'indagine, regolarmente deliberata dalla Camera su richiesta dell'onorevole Vio-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

la, non rappresentino un intervento illecito contro i diritti del Parlamento e della giustizia.

« NASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali elementi concreti lo abbiano autorizzato al pubblico preannuncio dell'esito delle indagini sul caso Viola; e come non lo abbia trattenuto la doverosa preoccupazione di turbare l'ambiente dell'istruttoria e di influenzare eventualmente le deposizioni testimoniali in corso.

« ARIOSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia vero che egli, in un discorso tenuto a Napoli, ha preannunciato l'esito delle indagini della Commissione parlamentare sul caso Viola; e, in caso positivo, per sapere se crede, con ciò, di essersi preoccupato sufficientemente del riguardo dovuto ai commissari e della esigenza di non turbare l'ambiente della istruttoria.

« PRETI ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Rispondo anche per incarico del Presidente del Consiglio a cui una interrogazione è diretta.

Onorevoli colleghi, come ho avuto occasione di precisare su *Il Popolo* del 12 corrente, le poche parole con le quali un non autorizzato corrispondente di agenzia di stampa ha creduto di sintetizzare e diffondere le dichiarazioni da me fatte sul cosiddetto caso Viola, in una riunione privata di partito, non corrispondono né alla lettera, né alla sostanza del mio pensiero.

Fondandomi sui risultati del lodo emesso dal gruppo parlamentare della democrazia cristiana, esprimevo la convinzione che i miei amici riusciranno a dimostrare, davanti alla Commissione parlamentare, la loro perfetta correttezza. Aggiungendo, peraltro, che se anche per ipotesi il giudizio dovesse riuscire sfavorevole per uno o per più, nessun partito avrebbe perciò il diritto di scandalizzarsi, perché per tutti potrebbe ricordarsi l'invito evangelico: « Chi è senza peccato scagli la prima pietra ». E, tanto meno, poi, per le eventuali colpe di pochi, si potrebbe rivendicare il diritto di infangare un grande partito come la democrazia cristiana che ogni giorno offre in tanti settori della vita nazionale esempi di disinteresse, di spirito di sacrificio e di patriottismo. So-

spettare che le mie dichiarazioni potessero nascere da informazioni sull'andamento dei lavori della Commissione o, peggio, potessero mirare a influenzarne le conclusioni, significa recare gratuita offesa, prima che all'oratore, a quei valentuomini di nostri colleghi, i quali, per le loro indiscusse virtù personali, sono stati chiamati dall'onorevole Presidente ad assolvere il più alto compito di giudici dei propri pari.

PRESIDENTE. L'onorevole Nasi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NASI. Le dichiarazioni fatte oggi dall'onorevole Scelba potrebbero forse formalmente soddisfare, ma personalmente non mi persuadono affatto, e ne dirò le ragioni.

L'onorevole Scelba ha portato forse all'estremo limite la massima che l'arte della politica consiste nel contraddirsi in tempo. Questa volta però la contraddizione è addirittura una ritirata.

Quando lessi le parole racchiuse in virgolette (come direbbe il nostro onorevole ministro degli esteri) del ministro nei diversi giornali, ebbi un senso di amarezza e di preoccupazione per questa povera Commissione inquirente dei nove, nata, invero, sotto non lieti auspici, ma non di eccessiva meraviglia, perché questo cosiddetto « scandalo Viola » ha precedenti, cui l'onorevole Scelba può riferirsi, che sembrerebbero l'applicazione di un metodo.

Ricorderò che l'onorevole Andreotti, al Senato, quando ancora era lontano il lodo dei probiviri della democrazia cristiana, affermò, senz'altro, che le accuse dell'onorevole Viola erano infondate. A me personalmente, poi, nei corridoi della Camera, dove si svolgevano larghi commenti su quello che stava succedendo, è accaduto di sentir dire da uno dei tre probiviri che le accuse erano assolutamente infondate e risibili. L'onorevole Viola si sarebbe limitato all'accusa rivolta alla marina per aver alzato la bandiera mentre passava una onorevole collega abruzzese. Io non devo entrare nel merito della questione, ma mi sembra che quello che ha detto, qui alla Camera, l'onorevole Viola e quant'altro si è saputo dopo siano qualche cosa di più di un alzabandiera.

Forse molti dei colleghi non avranno letto quello che disse a Napoli l'onorevole ministro. Io ho agito con scrupolo. Ho letto i giornali più ortodossi. Naturalmente, primo *Il Popolo*. Ed il mio scrupolo è stato tale di procurarmi il testo dell'*Ansa*. L'onorevole Scelba parlò a Napoli il pomeriggio dell'8. La sera stessa con un comunicato....

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La mattina, per la precisione!

NASI. Il numero 20 dell'*Ansa* dello stesso pomeriggio portò il testo che, sempre vircolato, fu riprodotto perfettamente da tutti i giornali, che io lessi il lunedì mattina.

Il lunedì mattina stesso, come sa l'onorevole Presidente, presentai la interrogazione, perchè ebbi subito la sensazione che questa questione dovesse essere chiarita dentro la Camera. L'onorevole Scelba, che naturalmente aveva potuto vedere che il testo — secondo le sue odierne dichiarazioni — non corrispondeva alla verità ed aveva anzi completamente tradito quello che egli aveva detto, avrebbe dovuto precipitarsi a fare una rettifica, perchè era evidente, a qualunque uomo politico o non, che quelle dichiarazioni dovessero avere una ripercussione nella Commissione di inchiesta e dentro la Camera.

Alla Camera, infatti, la ebbero, tanto è vero che il lunedì stesso ed il martedì mattina, alcuni membri della Commissione dei nove, espressero la loro meraviglia e le loro doglianze. Ma se qualche deputato fosse ancora esitante a stimare le dichiarazioni dell'onorevole Scelba, la gravità di esse è dimostrata evidente dalla decisione della Commissione di inchiesta, la quale ha sospeso i suoi lavori aspettando che il ministro si giustificasse e chiarisse la situazione alla Camera.

Che cosa disse l'onorevole Scelba a Napoli? Le giustificazioni che oggi egli ci ha date sono quelle che, con tre giorni di ritardo, ha fatto pubblicare su *Il Popolo* in una presunta intervista.

«Lungi dall'indebolirlo — ha detto a Napoli l'onorevole Scelba — il caso Viola ha consolidato il partito nella sua compattezza interna (io non ho nulla da obiettare in proposito, per quanto avrei un'impressione diversa. Invero se l'estrema sinistra non avesse insistito all'appello nominale per domandare la Commissione d'inchiesta, non so quale sarebbe stato l'esito della votazione segreta), e lo consoliderà anche nei confronti dell'opinione pubblica, quando si vedrà, in base ai risultati delle indagini della Commissione parlamentare, la inconsistenza delle accuse».

Per quanto politici si sia, ed abituati a sofismi, questo non significa altro che dare un giudizio anticipato o preannunziare già quale sarà il giudizio della Commissione.

Il giorno 12, dopo il reclamo dei diversi membri della Commissione dei nove, resi

noti attraverso i giornali, dopo che avevo presentato, la mattina del 9 stesso la mia interrogazione, il giorno 12, come ho detto, spunta una dichiarazione sotto forma di colloquio che l'onorevole Scelba avrebbe avuto con un redattore de *Il Popolo*, cioè col giornale ufficiale del partito, nel quale l'onorevole Scelba finisce col riaffermare quello che aveva detto a Napoli perchè, adoperando un po' il sistema Andreotti, dice: «Qui, onorevoli colleghi, signori deputati ed opinione pubblica (alla quale l'onorevole Scelba si riferisce e della quale si preoccupa), non c'è che un testo, ed è il lodo dei proibiviri».

Ora, se questo non significa offendere la funzione che hanno i nostri valenti ed integri colleghi nell'esercizio della loro funzione di commissari, io domando che cosa sia.

A questa povera Commissione, che è nata male, l'onorevole Scelba non aveva, novello Eolo, che da dare un soffio per cominciare a farla navigare col vento di prua ed ora cammina sul mare morto. Io invero non garantirei che arriverà in porto.

Vorrei ancora dire che sarebbe stato meglio per l'onorevole Scelba che avesse seguito un nostro proverbio siciliano, che egli deve ben conoscere e che forse parecchi di noi dovremmo tener presente. Lo dico in siciliano, ma è chiarissimo: «Cu parra picca sgarra assai», e cioè: «Chi parla poco sbaglia molto». Questa volta, onorevole Scelba, lei ha sbagliato. Lei non è alle prime armi in materia. Altri infortuni le hanno dato grossi dispiaceri.

Ella è un incauto. Ma quello che non posso ammettere è che lei, onorevole Scelba, nelle sue dichiarazioni a *Il Popolo*, sempre ben vircolate, se la sia presa con l'estrema sinistra o con l'opposizione che indegnamente adopererebbero la polemica politica e sfrutterebbero lo scandalo. Lo scandalo, caso mai, è bene tenerlo presente, è nato, onorevoli colleghi della democrazia cristiana ed onorevole ministro Scelba, in casa vostra. L'estrema sinistra non ha fatto e non fa che trarre le conseguenze da quello che sta succedendo, adoperando il suo diritto di critica, che le viene dalla Costituzione e del quale diritto — non so, onorevole Scelba, se abbia voglia di contrastarlo — noi saremo difensori strenui in ogni momento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ariosto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARIOSTO. Non sono soddisfatto né insoddisfatto, io sono meravigliato ed attonito.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Ascoltando le dichiarazioni del ministro e avendo, nel contempo, presente la mia interrogazione e tutti gli elementi che l'hanno determinata, io mi sono sentito un po' nei panni dell'occasionale interlocutore dello strano signor Veneranda...

Una voce al centro. Legge il *Candido*?

ARIOSTO. Leggo anche il *Candido*.

Come, onorevole Scelba! Il più sprovveduto degli italiani, leggendo le ormai famose frasi del ministro dell'interno, ha aggrottato la fronte e ha, quanto meno, pensato che si era di fronte ad una temeraria indelicatezza. Nessuno ha pensato che agenzie di stampa, serie ed accreditate, o che quotidiani governativi, ufficiosi o quasi, osassero travisare il pensiero di un ministro e, se permettere, di quale ministro!

Le dichiarazioni sono state diffuse, messe in evidenza, commentate in favore o in sfavore, in relazione alla autorevolezza della personalità di chi le aveva fatte. Nessuno era autorizzato ad avere dubbi, perché la notizia fu data senza punti interrogativi, che l'accompagnassero o, ciò che è più grave, la seguissero.

Io sento dalle odierne dichiarazioni del ministro che il corrispondente non era autorizzato e che ha sintetizzato, che il ministro si è basato sul lodo dei probiviri, che in fondo in fondo, si trattava di una riunione privata di partito: pertanto, mi sembra implicito che il ministro avrebbe parlato come uomo di partito.

Io non capisco più!

Comunque, riconosco che vi è un lato positivo nelle dichiarazioni dell'onorevole ministro: egli afferma che non ha avuto intenzione di influenzare, di anticipare, di intimidire. Ne prendo atto con piacere; e sarà un piacere condiviso da molti, che si erano stupiti, in parte meravigliati e — perché no? — anche indignati. Ma il ministro non avrebbe potuto darci più tempestivamente questo piacere smentendo o rettificando immediatamente? E non c'è scusa, perché egli è a capo del ministero che ha un servizio stampa fra i più organizzati.

Signor ministro, cosa dobbiamo dire di questo ritardo, che ha permesso alle sue vere o presunte affermazioni di essere diffuse anche nei piccoli paesi? Lo sa il ministro Scelba che i propagandisti della democrazia cristiana — se fossi uno dei propagandisti della democrazia cristiana, farei altrettanto — ne stanno facendo un uso smodato? (*Commenti al centro*).

Una voce al centro. Abbiamo ben altro da propagandare.

ARIOSTO. Ne fanno uso; è loro pieno diritto.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non c'è stato un solo comizio della democrazia cristiana da martedì ad oggi.

ARIOSTO. Soprattutto nelle province se ne fa uso. E di conseguenza quel poco o molto prestigio, che la Camera aveva acquistato intervenendo dopo un serio dibattito con una Commissione di indagine per chiarire la faccenda, quel prestigio per buona parte dell'opinione pubblica se ne sta andando in fumo. Spero che l'onorevole Scelba non esiga che lo si ringrazi per questo poco desiderato servizio che ha reso alla Camera con il suo inspiegabile o troppo spiegabile svarione. Dica ai suoi propagandisti di moderarsi un po' di più, perché non vi è di mezzo soltanto il prestigio del suo partito ma anche quello della Camera e quello ancora più delicato di una Commissione di indagine.

Finisco con una raccomandazione. Penso in questo momento a quel povero diavolo di giornalista o resocontista dell'*Ansa* o dell'*Ari*. Penso che gli capiteranno dei guai... (*Proteste al centro — Interruzione del ministro dell'interno*). Non gli verranno dal ministro dell'interno. Lo svarione l'ha fatto il ministro, o lo ha fatto il resocontista: e qualcuno ne dovrebbe andar di mezzo. Lo raccomando alla clemenza di tutti.

Concludo augurandomi che davvero si metta un punto fermo a queste indiscrezioni ufficiali ed ufficiose che seguono e circondano la commissione d'inchiesta. Credo che tutti i colleghi siano convinti che l'opinione pubblica segue forse più di quanto pensiamo questa faccenda. Ripeto: è in gioco il prestigio non solo di un grande partito ma anche della Camera e tutti siamo impegnati a difenderlo.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Preti non è presente, s'intende che abbia ritirato la sua interrogazione.

È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazione dell'articolo 72 del codice di
procedura civile. (1279).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Comunico che l'onorevole Targetti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, esaurita la discussione generale del disegno di legge n. 1279, delibera di passare all'ordine del giorno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come era prevedibile, il dibattito su questo disegno di legge, svoltosi in modo ampio, approfondito e — diciamo pure — elevato e sereno, ha esaurito tutti gli argomenti, sicché allo stato attuale al relatore ben poco rimarrebbe da aggiungere.

Le questioni sollevate dall'opposizione, in parte erano state esaminate nella mia relazione scritta e ad esse avevo cercato di rispondere, in anticipo; nel resto sono state ampiamente confutate nel forte discorso dell'onorevole Leone e nei concettosi e densi interventi dei colleghi Lucifredi e Migliori. A me non rimarrebbe in questa circostanza che fare il punto nel senso di cercare ancora qualche tema su cui non si è sufficientemente indugiata la confutazione da parte dei colleghi del mio gruppo e dare una risposta, non nella speranza di convertire l'opposizione alla tesi da noi propugnata, ma unicamente per dare a me (che ho in questo momento l'onore di parlare a nome della maggioranza della Commissione) la soddisfazione di veder confermata dall'esame approfondito la bontà della nostra tesi, la giustezza e l'opportunità del disegno di legge in esame.

Sostanzialmente sono state presentate tre argomentazioni di natura giuridica ed una di natura politica.

La prima argomentazione di natura giuridica, su cui si è indugiato l'altra sera l'onorevole Calamandrei ed è tornato ieri l'onorevole Targetti, è che questo estendere il potere di impugnazione al pubblico ministero, costituirebbe una violazione dei principi fondamentali del nostro processo civile, in quanto il pubblico ministero non è parte nel processo stesso.

Quale sia la funzione del pubblico ministero e quali i compiti, è stato ampiamente detto soprattutto dall'onorevole Leone. Poiché però il principale sostenitore di questa tesi della carenza di legittimazione per il pubblico ministero alla impugnazione è stato l'onorevole Calamandrei, io mi limiterò a confutare l'asserzione colla opinione espressa dallo stesso illustre nostro collega nelle sue Istituzioni di diritto processuale civile.

Il professore Calamandrei, a pagina 278 del secondo volume, dice che « il pubblico ministero ha di fronte ai giudici quella stessa posizione di soggetto agente, che nel processo è propria delle parti. Come parte è, infatti, considerato nel processo penale, e anche nel processo civile: le sue attribuzioni — o che proceda in via di azione o di intervento (articoli 69 e 70) — sono identiche a quelle delle parti ».

Successivamente, poi, a pagina 282 dello stesso volume, sostiene che il pubblico ministero, pur essendo parte nel processo — perché la sua funzione è quella di domandare e non di giudicare — è stato ripetutamente definito come parte artificiale, ecc.

Quindi, per riconoscimento dell'onorevole Calamandrei, la configurazione di parte del pubblico ministero è certa. Egli, cioè, è parte nel senso sostanziale, in quanto porta un interesse diretto, immediato nel processo; e questo risulta da norme precise del codice di rito (per esempio dall'articolo 268 del codice di procedura civile). L'onorevole Calamandrei ha dimostrato la natura di parte attraverso l'esame dei compiti istituzionali del pubblico ministero; e, conseguenzialmente, avrebbe dovuto dedurne la sua legittimazione alla impugnazione. Perciò è piuttosto strana la sua attuale presa di posizione, la quale mi ricorda un mio venerato maestro, Leonardo Coviello, il quale diceva che i professori non dovrebbero essere avvocati, perché potrebbero incappare nell'infortunio...

CALAMANDREI. Questo non è un infortunio.

CASERTA, *Relatore*. Non intendevo parlare di infortunio nel senso dispregiativo. Volevo dire — ma ella non me ne ha dato il tempo — che uno studioso il quale ha preso una posizione, in sede scientifica, può, in sede politica, essere costretto ad assumerne un'altra.

CALAMANDREI. Questo non è un dibattito di pretura...

CASERTA, *Relatore*. Onorevole Calamandrei, io credevo di doverle parlare con rispetto; ma se ella risponde in questo modo mi costringerà a ricredermi e a cambiare tono.

CALAMANDREI. Ma non parli di infortunio.

CASERTA, *Relatore*. Io non sono toscano; mi scusi. Prossimamente adopererò un'altra espressione che ella, fiorentino, mi suggerirà.

GIANNINI GUGLIELMO. La lingua italiana la conoscono soltanto i meridionali, perché la studiano. (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

CASERTA, *Relatore*. Allora avrei ragione io.

Secondo argomento: il pubblico ministero non avrebbe diritto di azione; *ergo*, non avrebbe il diritto di impugnazione, in quanto questo diritto non è che una manifestazione del diritto di azione.

Io qui non pretendo — perché non è questa la sede e il momento opportuno — di illustrare quale è il diritto di azione e in che cosa consista. Mi limiterò soltanto a dire che, in sostanza, malgrado la profonda elaborazione della nostra dottrina processualistica nell'ultimo cinquantennio, conserva ancora il suo valore sistematico la classica formulazione dello *jus persequendi iudicio quod sibi debetur*. Sia pure attraverso i progressi fatti dalla dottrina in questi ultimi decenni, si può ritenere ancora che l'azione è il potere di adire il magistrato perché si pronunci su una pretesa dei confronti di qualcuno; mentre, di fronte, il convenuto non ha altro potere se non quello di resistere, ma non ha diritto ad una azione nella sua accezione completa, giacché la sua posizione è puramente passiva. Eppure il convenuto ha diritto di impugnazione. Ciò, a mio avviso, vuol dire che questo secondo diritto è configurabile anche fuori del diritto di azione, come d'altronde risulta anche da altre figure del nostro processo, ad esempio l'interventore, certamente non titolare di azione, ma tuttavia legittimato alla impugnazione. E pertanto questa ha come presupposto non l'azione, bensì la soccombente. Ha il diritto di impugnazione chi è soccombente nel processo. E il pubblico ministero può essere ritenuto soccombente in un processo civile nel quale egli porta la voce di un interesse superiore, un'ansia collettiva di giustizia? Indubbiamente, sì.

Io ricorderò un trattatista recentemente scomparso, lo Zanzucchi, il quale ha trattato ampiamente questo argomento, nel commento al testo di procedura civile. Egli configura precisamente il pubblico ministero, le cui conclusioni siano state rigettate nel processo civile, come un soccombente, nel senso che l'interesse di cui egli è portatore è stato comunque sacrificato dal giudice; e questa soccombente è tale da giustificare la sua impugnativa.

E allora perché limitarsi a dire che il pubblico ministero deve avere dei compiti limitati, precisi, modesti: quelli di concludere, quelli di presentare il suo parere; non essere parte, non avere il diritto di impugnazione?

Che i poteri del pubblico ministero dovessero essere più ampi era una esigenza sentita dalla dottrina anche prima della pubblicazione dell'attuale codice di procedura. Mi consentirà il professor Calamandrei di leggere la relazione da lui redatta per l'Università di Firenze e che si trova nel primo volume dei lavori preparatori del codice di procedura civile, 1938, pagina 307. Esaminando i poteri, così come apparivano all'articolo 31 del progetto preliminare, il Calamandrei diceva: «Le facoltà di iniziativa probatoria che sono attribuite al pubblico ministero interveniente, pienamente equiparato alle parti in causa, sono perfettamente intonate a quei processi a tipo inquisitorio, nei quali l'iniziativa probatoria del pubblico ministero potrà essere un potente ausilio dato al giudice, per la scoperta della verità, che le parti, di accordo nel calcolare di frodare la legge, possono avere interesse a mascherare. Si pensi alle cause di annullamento matrimoniale». È vero che qui il professor Calamandrei non parlava di diritto di impugnazione; però v'è già *in nuce* lo sviluppo ulteriore. Tenete presente che il pubblico ministero ha degli interessi gravissimi: tutelare la legge nella sua accezione più ampia, e soprattutto nelle cause di annullamento matrimoniale è opportuno e giusto che abbia i poteri più ampi. E, se si riconosce la necessità che quei fini siano raggiunti, bisogna pur apprestarne i mezzi.

La terza obiezione di natura giuridica l'ha sollevata l'onorevole Capalozza ieri sera. Egli si è riportato alle convenzioni internazionali, e ha detto: guardate che con questa legge voi correte il pericolo di provocare delle complicazioni internazionali — di natura giuridica, fortunatamente — in quanto voi verreste a violare gli obblighi tassativamente assunti dallo Stato italiano con le leggi che hanno reso esecutive alcune, se non tutte le convenzioni internazionali. E, riferendosi in specie alla convenzione italo-rumena, diceva: nella convenzione italo-rumena c'è il tassativo obbligo riconosciuto dallo Stato italiano di riconoscere la validità delle sentenze di divorzio pronunciate in Romania senza nemmeno bisogno di sentenza di delibazione. Quindi — *a fortiori* — non può essere consentita l'impugnazione.

Qui v'è un equivoco, non solo dell'onorevole Capalozza, ma di certa parte della giurisprudenza e della dottrina. L'articolo 11 della convenzione italo-rumena del 5 agosto 1880, resa esecutiva in Italia con la legge 27 marzo 1881, n. 147, dispone che le sentenze pronun-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

ziate in uno dei due Stati non potranno essere eseguite nell'altro se non previo giudizio di legittimità dal quale risulti che il pronunciato non contenga alcuna disposizione contraria all'ordine pubblico.

Leggo in italiano perchè noi napoletani, con beneplacito dell'onorevole Giannini, non abbiamo troppa dimestichezza con le lingue straniere...

GIANNINI GUGLIELMO. Ma io ho parlato dell'italiano...

CASERTA, *Relatore*. Dicevo che qui v'è un equivoco di interpretazione che è stato posto in luce dal professore Quadri, il quale ha dimostrato che, secondo il testo letterale della convenzione, e contrariamente alla opinione espressa da qualche internazionalista e da parte della giurisprudenza, la delibazione è prevista non già per le sole sentenze che importino un diritto alla iscrizione ipotecaria, bensì per tutte le sentenze. Risparmio alla Camera i dettagli della dimostrazione, che possono leggersi in un noto studio del Quadri, pubblicato nella *Giurisprudenza italiana* del 1948. Il principio fondamentale, accolto in tutte le Convenzioni che disciplinano la materia matrimoniale — come è riconosciuto dalla nostra più autorevole dottrina — è che il nostro Stato si obbliga a riconoscere il giudicato, ma ne subordina sempre l'efficacia in Italia al giudizio di delibazione. E, ammessa la legittimità di tale giudizio, anche nell'ordine internazionale, non si vede perchè debba essere preclusa la possibilità di un esame di secondo grado.

Qui potrei dire che c'era un argomento che non ho udito accennare dagli oppositori e che se non erro è l'unico più concreto. L'argomento è che, per la convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, resa esecutiva in Italia il 7 luglio 1905, noi ci siamo impegnati a riconoscere le sentenze straniere di divorzio in modo assoluto, e definitivo. Ma anche qui la dottrina ha fatto luce e la giurisprudenza, almeno in buona parte, ha seguito. La dottrina è arrivata infatti alla conclusione che, sì, è vero che non si potrà non accettare il giudicato straniero in quanto tale, ma che d'altra parte, però, nel renderlo esecutivo in Italia, nel conferirgli cioè quel crisma che Chiovenda chiamava di nazionalizzazione, il magistrato ha il potere di esaminare i motivi in base ai quali a quel pronunciato straniero si è giunti e, se quei motivi egli ritenga contrari all'ordine pubblico, egli ha il diritto e il dovere di negare l'esecutività.

Queste sono le argomentazioni di ordine strettamente giuridico sulle quali era oppor-

tuno indugiarsi, in aggiunta a quanto già detto nella relazione scritta. Ma la parte più sostanziale e preoccupante delle obiezioni mosse dall'opposizione a questo disegno di legge — dico preoccupante non perchè abbiamo un fondamento tale da destare in noi preoccupazioni e titubanze, ma perchè hanno un aspetto veramente serio e vi dirò subito anche nuovo in questa Assemblea — è la parte che concerne le argomentazioni di natura politica.

Si è detto — e lo hanno detto tutti — che noi, con questa legge, veniamo praticamente a imporre coattivamente l'imperio del diritto canonico nella nostra legislazione. Lo hanno detto tutti con calore, e, mi è parso, con convinzione. Persino l'onorevole Targetti, il simpatico onorevole Targetti, il quale con la sua graziosa parlata toscana, col suo garbo, con la sua signorile bonarietà che gli farebbe quasi meritare un titolo di francescano *ad honorem*, ...

TARGETTI. E poi mi dà torto! (*Si ride*).

CASERTA, *Relatore*. Non io: purtroppo è la sua tesi che non regge. L'onorevole Targetti, dicevo, è stato di una energia insolita. Egli ha detto che con questa legge si viene a minare alle basi l'ordinamento giuridico nostro, si attenda alla Costituzione, si minacciano quelli che sono i fondamenti della attività giurisdizionale. I suoi argomenti furono ripresi dall'onorevole Perrone Capano il quale ieri sera ha fatto tuonare le colubrine e le spingarde dei vecchi arsenali ed è venuto a dire che qui si sta consumando un attentato senza precedenti contro la libertà, un attentato che potrebbe provocare conseguenze gravissime. Tutti poi si sono scagliati contro l'onorevole Leone, dipinto come un reazionario borbonico, o peggio. Poco è mancato che non si sia evocata l'ombra di Torquemada e i bagliori degli autodafé. Fratello amico Leone, così mite e buono, come intelligente, non riesco proprio ad immaginarti nella veste di grande inquisitore!

Egredi amici dell'opposizione, io ammiro la vostra fantasia, ma non mi spiego le ragioni di questo vostro allarme. Innanzi tutto i rapporti e le interferenze tra la nostra legislazione e quella canonica, cioè il valore e l'efficacia nella nostra legislazione matrimoniale e di quella della Chiesa, nei confronti della giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, è consacrata nell'articolo 34 della legge concordataria, ed è ribadita nella norma recettizia dell'articolo 7 della Costituzione. Sicché, caso mai, quelle norme che tanto vi preoccupano, non l'avremmo fatte

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

noi. Né, con il progetto in esame, le abbiamo modificate in modo alcuno.

Ricordava ieri sera l'onorevole Perrone Capano che nella mia relazione, a un certo punto, io avevo detto che il Governo avrebbe potuto proporre, e la Camera avrebbe potuto esaminare ed approvare, una legge innovatrice o interpretativa delle norme in materia.

È vero, e c'è di più. Nella mia relazione ho detto che, se ciò si fosse fatto, avrebbe avuto un certo significato d'allarme da parte degli avversari, nel senso che un intervento in materia già definita per legge e per Costituzione avrebbe potuto essere interpretato come una intenzione di voler — come dire? — calcare la mano. In realtà niente del genere si è fatto e non vi era il bisogno di farlo, appunto perché le leggi attuali disciplinano esaurientemente la materia.

Tutto questo, d'altra parte, onorevoli colleghi, è detto *ad abundantiam*, perché io farei, e l'ho fatto anche nella relazione scritta, questo solo e semplice interrogativo.

Io non discuto il merito di tutte le mille questioni fatte o da farsi in materia matrimoniale; e riguardanti trascrizione di matrimoni, concordatari o non, annotamenti alla trascrizione di annullamenti pronunciati all'estero, e tutte quelle questioni ben note ai giuristi, che occupano e preoccupano studiosi, magistrati e avvocati; non discuto e non intendo farlo, perché non è il caso, la giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici, né se e fino a che punto debba osservarsi, ma faccio una domanda: se l'autorità giudiziaria è investita di queste questioni (e riconoscerete, non potete non riconoscerla, l'estrema delicatezza delle stesse, la loro enorme importanza che si riflette immediatamente sulla collettività in quanto operano direttamente sui rapporti familiari e quindi su tutta la società) voi in nome di che volete impedire che queste questioni siano approfondite dal magistrato superiore, prima che la loro decisione diventi definitiva? In nome di quale principio giuridico, etico, storico o politico potete negare che su tali questioni si pronunzi la Cassazione?

Noi non vi chiediamo che questo: che con l'impugnativa del pubblico ministero vi sia la possibilità che il magistrato superiore di gravame possa intervenire e pronunziarsi su queste questioni la cui gravità è fuori discussione. In particolare, che si pronunzi la Cassazione la quale, a norma dell'articolo 25 dell'ordinamento giudiziario, ha precisamente questo il compito istituzionale di dare direttive per la interpretazione delle leggi:

(è verissimo) a cui la libertà del magistrato inferiore può anche ribellarsi; ma ciò non toglie che quando si tratti di questioni come quelle suaccennate, se rientrano cioè in quei tali rapporti indisponibili o in quelle disposizioni legislative la cui influenza si riflette immediatamente sui rapporti di interessi non solo individuali e personali ma collettivi, per tutte queste questioni si ritorni presso la Cassazione, sicché sia stabilito l'equilibrio che per disavventura abbia potuto smarrire il magistrato di merito.

E allora, onorevoli colleghi, nessuna preoccupazione; anche perché — questo è il punto centrale che forse non avete voluto adeguatamente tener presente — la decisione spetta sempre e soltanto al magistrato, cioè a quella magistratura italiana cui tutti in questa Assemblea — almeno a parole — rendono omaggio.

Su questo profilo politico della questione vi è stato, poi, l'intervento dell'onorevole Calamandrei. Mi dispiace ancora di doverlo nominare; ma il suo intervento su questo punto è stato di una serietà e di una gravità tali per cui credo sia mio dovere come deputato cattolico di dare una risposta, anche perché per la prima volta in questa Camera è stato posto un quesito, anzi più che un quesito, impostato un problema i cui termini sono estremamente delicati e trascendono i limiti della attuale legge.

Ha detto l'onorevole Calamandrei che con questa legge noi portiamo un principio nuovo, o meglio ribadiamo e dimostriamo quello che è sempre stato il sospetto dell'opposizione, vale a dire facciamo sì che la morale e le norme dettate dalla Chiesa cattolica abbiano la loro influenza nella nostra legislazione e soprattutto nei nostri atti giurisdizionali, sicché mettiamo i giudici nell'imbarazzo e nella necessità di lottare fra la loro convinzione di cattolici e la loro coscienza di magistrati. L'onorevole Calamandrei si è riportato al discorso del Sommo Pontefice ai giuristi cattolici in cui si accennava a leggi giuste e a leggi ingiuste, e ha affermato che il Pontefice avrebbe detto che il criterio discriminativo per distinguere le leggi giuste da quelle ingiuste sarebbe la morale, *id est* la morale cattolica.

Dirò subito che non mi pare che questa questione abbia riferimenti diretti sul progetto in esame, ma poiché la questione è stata sollevata e poiché essa si è diffusa nel paese, ritengo mio dovere trattarla, sia pure a titolo personale. Anzitutto — me lo consenta il collega Calamandrei — le espressioni del Pontefice sono state alquanto diverse da come egli le ha citate, sia nella forma che

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

nella sostanza. Questo rilievo naturalmente non significa porre in discussione la sua buona fede che è assolutamente al di sopra di ogni dubbio in proposito.

L'onorevole Calamandrei aveva presente, evidentemente, il discorso del Sommo Pontefice ai giuristi cattolici, laddove è detto testualmente: « Egli (il giurista) non può in nessun caso espressamente riconoscere ed approvare la legge ingiusta la quale, del resto, non costituirebbe mai il fondamento di un giudizio valido in coscienza e dinanzi a Dio ».

Il Papa parlava così ai giuristi cattolici il 13 novembre 1949. Lo stesso giorno, in una allocuzione ai giudici della Sacra Rota, precisava il suo concetto attenendosi e riportandosi alla costante ed immutata tradizione della Chiesa e della dottrina cattolica in questa materia. « Anche la più profonda e la più sottile scienza del diritto — diceva il Sommo Pontefice — non potrebbe additare altro criterio per distinguere le leggi ingiuste dalle giuste, il semplice diritto legale dal diritto vero, che quello percepibile già col solo lume della ragione, dalla natura delle cose e dell'uomo stesso, quello della legge scritta dal Creatore nel cuore dell'uomo ed espressamente confermata dalla rivelazione ».

Onorevoli colleghi, come vedete, la differenza non è di forma, ma di sostanza. Quando ci si riferisce alla legge naturale, quella che il Creatore ha scritto nel cuore dell'uomo, si dice una cosa diversa dalla morale cattolica perché questa comprende quella, ma esse non si identificano. Sono, questi, argomenti delicati, dite pure sottili; ma la dottrina cattolica è estremamente semplice sì, ma non semplicista, così come il Vangelo è il più semplice ma anche il più profondo dei libri che l'umanità abbia mai visto. Ora, il Pontefice non poteva che esprimersi conformemente alla tradizione e alla dottrina cattolica che risale a Sant'Agostino, discende attraverso San Tommaso e tutti i filosofi e i teologi che hanno trattato siffatta materia; il Sommo Pontefice non poteva che riferirsi alla legge naturale e dire che il giurista, anzi ogni uomo può giudicare e distinguere il giusto dall'ingiusto, in ogni genere di questioni e di controversie, qualunque sia la latitudine sotto cui viva, qualunque sia la professione che egli eserciti, qualunque sia la fede che egli professi (questo è il punto più importante, perché il principio vale anche per i non cattolici), mediante il metro non fallibile che gli ha messo il Creatore nell'animo: la legge naturale.

Questa legge naturale fino a che punto interferisce con la legge civile? Questo è il

problema, onorevole Calamandrei. Ella lo ha posto, ma non si è curato di approfondirlo. Ed io le sono grato di avermi dato la possibilità di portare questo chiarimento, che è doveroso. Ripeto, parlo a titolo personale, ma io sento il dovere, come cattolico militante nella politica, di esprimere un concetto chiaro a questo riguardo, perché oggi questo si è detto per questo articolo 72 e domani si potrebbe dire per altre leggi, sicché potrebbe formarsi fuori di qui l'impressione che i cattolici che militano nella politica fanno il doppio giuoco e sono pronti alla prima occasione a stracciare la legge civile per seguire quella della Chiesa cattolica. Questo sarebbe ed è un grossolano equivoco (non l'ho con lei, onorevole Calamandrei, ma con chi pensasse così).

Il dilemma dell'onorevole Calamandrei, in sostanza, è questo: i casi sono due: o questa legge naturale la interpreta l'individuo secondo il suo criterio, nel sacrario occulto e misterioso della sua coscienza, e allora è l'anarchia; oppure (qui è il punto!) l'interpretazione la darà la Chiesa cattolica. E, poiché la Chiesa cattolica, per il suo magistero divino, interpreta la morale, finirà per dichiarare la morale che crede, identificando o meno il diritto naturale con la morale cattolica. Ergo essa interferirà sui giudizi e sui giudici. E da qui che sorgerebbe il dissidio, il disagio dell'onorevole Calamandrei.

Sotto il primo aspetto, io rispondo che non è esatto, non è consentito, non è lecito che quanto riguarda questa legge naturale sia formulato e configurato da un uomo a suo arbitrio. Non è il caso di indugiarmi, ma potrei dire che non è possibile per un motivo fondamentalmente grave: che la fonte dell'essere (come dicono i teologi in questa materia), cioè la fonte ontologica del diritto naturale, non appartiene alla Chiesa, ma solo a Dio. E nemmeno l'interpretazione è affidata al singolo, perché anche l'ingiustizia è preferibile all'anarchia...

LACONI. Tutto ciò è troppo profondo per noi, turba le nostre coscienze!

CASERTA, *Relatore*. Egregio collega Laconi, sono convinto che sono argomenti non facili, ma certe questioni o non si toccano, o bisogna andare in profondità.

LACONI. Parli per una Camera politica, e non per un ginnasio.

CASERTA, *Relatore*. Onorevole Laconi, un momento fa ha detto che sono concetti troppo profondi per lei. Se poi vuol farci sapere che sta al di sotto degli alunni del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

ginnasio, non si disturbi: lo sapevamo già. (*Applausi al centro. Si ride*).

E allora, onorevoli colleghi, rimarrebbe la seconda parte: che la Chiesa proclama. Quando in qualche momento la Chiesa ha ritenuto opportuno e necessario, a salvaguardia dei diritti naturali dell'uomo, di proclamare una di queste verità naturali che stanno al di fuori delle concezioni strettamente teologiche, la Chiesa lo ha fatto. Lo ricordiamo tutti: quando il nazismo imperversava nel mondo, fu un Pontefice che lanciò il suo anatema; quando il fascismo imperversava in Italia, ci fu una enciclica famosa! In entrambi i casi il Papa non parlava tanto in nome della morale cattolica, quanto degli elementari, insopprimibili diritti della persona umana. Legge naturale quindi, nota a tutti. Tanto vero che lo stesso linguaggio è stato rivolto in ogni tempo, e anche in epoca recente, a governanti acattolici e a difesa di acattolici. Ora, in questa materia la Chiesa interviene con estrema rarità perchè, in genere, salva gli ordinamenti particolari dei singoli Stati finché non urtano direttamente contro principi essenziali di cui essa stessa non può disporre perchè ne è solo depositaria e custode. Potrei ricordare gli Stati cattolici dove il divorzio esiste nella legislazione. Ebbene, quando è stato posto il quesito (e potrei citarvi teologi illustri) se fosse lecito ad un magistrato cattolico pronunciare una sentenza di divorzio, i teologi hanno risposto: sì, senza esitazione, in quanto il pronunciato del magistrato civile limita la sua efficacia e i suoi effetti ai rapporti civili. Quello che è il santuario della coscienza del cattolico militante riguarda lui esclusivamente e riguarda Dio.

Sicché, quando l'onorevole Calamandrei ricordava il caso della circolare sull'enfiteusi, indubbiamente ha detto una cosa di fronte a cui gli sprovveduti (ho sentito ripetere questo aggettivo tante volte, fra ieri e oggi, e lo uso anch'io) gli sprovveduti in siffatta materia possono rimanere enormemente impressionati. La realtà è molto semplice: la Congregazione non ha detto altro che questo: noi, nel nostro codice canonico, abbiamo queste norme le quali vincolano i fedeli come tali, ma il magistrato non può che applicare la legge dello Stato, perchè anche l'osservanza delle leggi di uno Stato fa parte del diritto naturale.

BELLAVISTA. Questo nella circolare non era scritto.

CASERTA, *Relatore*. Non è detto che ad ogni circolare si debba accludere un compendio di dottrina cristiana, ad uso di coloro che non la conoscono. (*Applausi al centro e a destra. Si ride*).

BELLAVISTA. Non è possibile dissentire? Ognuno la pensa come vuole...

CASERTA, *Relatore*. Ho detto ciò e chiedo perdono alla Camera di questa che non è stata una digressione, dato che l'argomento è stato, se non erro, al centro della discussione del professore Calamandrei, il quale dovrà ammettere che si è reso portavoce, sia pure involontario, delle opinioni provenienti da tutte le cosiddette correnti laiche, quelle che in altri tempi si chiamavano del libero pensiero. Parentesi: non ho mai capito che cosa significhi « libero pensiero », perchè il pensiero o è libero, o non è. (*Applausi al centro e a destra*).

Ma, dico, era forse non inopportuna questa precisazione, per concludere che in questa legge, come in tutte le leggi, onorevoli colleghi laici, (se ci tenete a chiamarvi così) da parte nostra non vi sono riserve mentali. V'è la libera, leale accettazione della legge dello Stato, alla quale partecipiamo con la stessa lealtà, con la stessa fermezza con cui in ogni tempo i cattolici partecipano attivamente, coscienziosamente alla vita degli Stati.

Ora, onorevoli colleghi, non voglio aggiungere altro. Vi dirò che questa legge di cui si sentiva il bisogno, della cui necessità avete avuto l'illustrazione attraverso soprattutto l'impressionante documentazione che ha fatto ieri sera l'onorevole Migliori, questa legge chiede la sua approvazione a questa Camera, perchè la chiede soprattutto il popolo italiano. (*Commenti all'estrema sinistra*).

SANSONE. La chiede la Sacra Rota.

CASERTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ieri sera ho sentito parecchi colleghi di tutti i settori della opposizione vantarsi (mi è sembrato si vantassero) che noi siamo isolati su questo terreno, che tutte le forze libere e laiche avevano fatto un blocco monolitico contro la democrazia cristiana.

Onorevoli colleghi, vi dirò che — non è iattanza — anche se così è, voi ci attribuite il più alto onore: noi siamo orgogliosi di essere soli. Sì, e vi dirò di più: la differenza tra noi e voi è che noi siamo coerenti alla nostra tradizione, coerenti al nostro programma, ma voi per le piazze non avete detto ciò che dite in quest'aula (*Applausi al centro*). Noi abbiamo detto ad alta voce, lo abbiamo proclamato e abbiamo assunto un impegno formale: che avremmo difeso l'indissolubilità della fami-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

glia. Voi questo lo avete detto, ma non lo fate. (*Interruzioni del deputato Bottonelli*) E, vi dicevo, ci troviamo soli, e siamo orgogliosi di esserlo, in questa difesa della indissolubilità della famiglia. Ieri sera l'onorevole Perrone Capano diceva che in questa legge non si parla di divorzio o antidivorzio. È verissimo: questa non è la legge per il divorzio o contro il divorzio; però indiscutibilmente è una legge con cui si vuole impedire l'introduzione del divorzio in Italia nella peggiore delle forme, nel più ignobile dei modi, cioè attraverso una frode, una truffa processuale. Questo si vuole impedire e sul terreno processuale, dove si dovrebbe ragionare obiettivamente, colla serenità che è propria dei giuristi. Ma anche in questo la vostra faziosità vi vieta di vedere. Noi, invece, nel nostro atteggiamento siamo perfettamente in linea con la tradizione passata, la tradizione di millenni, del diritto romano, che pure conobbe e praticò il divorzio... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Questa vostra intolleranza è indice che avete una pessima causa da difendere!

Il diritto romano, che pur praticò il divorzio, dette nondimeno del matrimonio la più alta definizione: *Consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio*.

Noi siamo in linea con il nostro programma che abbiamo agitato per le piazze, e al quale manteniamo fede. Noi la legge l'abbiamo approvata nei nostri cuori prima di presentarla alla Camera. La legge l'ha voluta il popolo italiano, nella sua parte migliore, il quale non vuole che si attenti, soprattutto in questo modo fraudolento, alla santità della famiglia. Il popolo italiano ha cara la integrità del focolare domestico, e ci ha affidato il compito di non infrangere questa ara sacra. Noi abbiamo obbedito. Voi ci deriderete, ma fuori di qui ci benediranno i padri e le madri oggi, i figli domani! (*Vivi applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni — Rumori alla estrema sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Sistemazione dei servizi e dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione del disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, del tutto inatteso si è verificato questo piccolo tumulto verbale, quasi a conclusione di una lunga, serena, elevata discussione. Su questo tema, i cui aspetti possono essere molteplici, e anche profondamente divergenti, dopo quello che è stato detto amplissimamente nella discussione in Senato, alla quale taluni colleghi hanno fatto esplicito riferimento, dopo quello che chiaramente ed incisivamente è stato detto nella relazione scritta e in quella orale dal relatore onorevole Caserta e dai vari oratori intervenuti in questa Assemblea, la fatica del ministro potrebbe dirsi superflua, in un certo senso, se, oltre che la deferenza verso tutti gli onorevoli colleghi che hanno interloquito, la consuetudine della logica parlamentare non richiedesse anche l'intervento del ministro. Io, però, cercherò di riassumere nella forma più semplice e più stringata i motivi che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge, che hanno indotto e inducono oggi me, in rappresentanza del Governo, a chiedere la votazione del disegno di legge alla Camera dei deputati.

Il primo quesito fondamentale, centrale, che io avrei gradito che non fosse sottinteso o sottaciuto, è semplice ed è questo: la legge, ogni legge, ma specialmente quella che involge rapporti di diritto pubblico, specialmente quella che involge il diritto di famiglia ed il matrimonio, deve essere applicata, o non deve essere applicata? Deve essere applicata nello stesso modo nei confronti di tutti i cittadini, o si può consentire qualche discriminazione eventuale nei confronti — me lo consentano i colleghi della estrema sinistra — di certe categorie che non appartengono menomamente, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Capalozza, allo schieramento che la sinistra intende rappresentare? Si tratta di indul-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

gere ad un privilegio veramente autentico, particolare, o non si tratta di ricondurre tutti i cittadini ad una determinata disciplina legale quale è quella che è imposta dall'ordinamento giuridico positivo vigente? Ora, quali sono le leggi che debbono essere eseguite, rispettate, attuate, in questa materia?

L'indissolubilità del matrimonio mi pare che sia fuori discussione. Vi è l'articolo 149 del codice civile che la impone per tutti; vi sono le disposizioni di carattere concordatario (è stato ricordato l'articolo 34 del Concordato, che stabilisce gli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito cattolico); vi sono poi alcune eccezioni dettate da altre norme, che riguardano il matrimonio concordatario per quanto attiene ad alcune condizioni per cui il vincolo matrimoniale può essere annullato. Vi sono poi le prescrizioni di legge che statuiscano una specifica competenza a favore di un certo Foro ecclesiastico, la quale statuizione fa parte del nostro ordinamento giuridico, del nostro diritto positivo.

Sono esatte o non sono esatte queste impostazioni che si riferiscono al nostro ordinamento giuridico positivo nei confronti del matrimonio? Questo io mi attendevo di sentire anche dagli oppositori, se cioè ritengano che queste norme siano tuttora valide, tuttora vigenti, tuttora cogenti, se debbano essere o no fatte rispettare da tutti i cittadini italiani. E poiché ritengo che nessuno osi mettere in dubbio che questi sono i presupposti giuridici del problema, dirò che cosa è avvenuto di fatto, brevissimamente e da quanto tempo in qua.

Sono 21 anni che il concordato vige nel nostro ordinamento giuridico; ma, ad un certo momento, dopo la conclusione della guerra, dopo qualche tempo dalla conclusione della guerra, si è cominciato a verificare, insieme con altri fatti più o meno simpatici, anche questo specialissimo di una accentuazione particolare dello scioglimento, dell'annullamento del vincolo matrimoniale, e vi sono state delle localizzazioni singolari anche in Italia, talune delle quali praticamente sono rapidamente scomparse, mentre qualcuna è rimasta più vigorosamente tenace, quasi a voler costituire una particolare tradizione giurisprudenziale.

È avvenuto che, attraverso il tentativo di allargare la competenza dei tribunali civili per la impugnazione della trascrizione del matrimonio religioso, di cui quasi tutti gli oratori hanno parlato, le possibilità dello scioglimento del vincolo matrimoniale si sono moltiplicate.

È avvenuto, poi, che le cause di annullamento del matrimonio portate davanti ai giudici stranieri si sono moltiplicate, anche quelle, inopinatamente, con la conseguenza che le sentenze di delibazione, che consentono alle sentenze straniere di avere tutti gli effetti civili anche nel nostro ordinamento interno, sono cresciute a dismisura, fino a raggiungere quelle tali cifre, che alcuni oratori hanno indicato, fino a toccare questa ultima cifra che comunico alla Camera: nel primo semestre di questo anno la corte di appello di Torino ha deciso 212 sentenze di annullamento di matrimonio e, nella seduta di ieri, 13 luglio, erano ancora in discussione altre 24 cause per essere messe a sentenza anche queste.

Ora, io domando agli oppositori: è un fenomeno normale questo? Si può spiegare come uno sviluppo di certe premesse giuridicamente esatte e di quella che può essere una crescita normale di un fenomeno giuridico di questo genere? O ci sono delle ragioni anomale, che lo spiegano, che possono derivare, come devo riconoscere che derivino, da una inesatta, da una falsa interpretazione delle norme vigenti e della loro applicazione?

In ogni modo il fatto esiste ed in proporzioni veramente allarmanti; perché, finché esiste la indissolubilità del matrimonio, e le nostre norme di diritto positivo tale indissolubilità prescrivono, è evidente che chiunque presieda alla salvaguardia dell'ordinamento giuridico del nostro Stato debba allarmarsi nel constatare un cosiffatto fenomeno.

Ma possibile che dopo la guerra, insieme con tante altre scoperte, sia stata inventata una specie di penicillina per lo scioglimento rapido del vincolo matrimoniale, quando prima era impresa estremamente ardua, difficoltosa e lunga? È possibile che si possa spiegare naturalmente un fatto di questo genere? Evidentemente, no. Che cosa è dunque avvenuto? È avvenuta la messa in opera di tutti quegli espedienti fraudolenti, che sono stati esattamente individuati ed illustrati nei numerosi interventi che si sono avuti in questa e nell'altra Camera.

Che cosa si doveva fare nei confronti di questo fenomeno, per vincerlo, per ricondurlo alle normali proporzioni e per vedere chiaro e bene sulla interpretazione del diritto positivo vigente? Tutto quello che è prescritto dalla legge nostra, è stato fatto: il ricorso per cassazione nell'interesse della legge, onorevole Calamandrei, è stato esperito. Abbiamo avuto una bellissima sentenza della Corte di cassazione in materia; ma essa, per quanto di opi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

nione nettamente contraria alla giurisprudenza che fa testo, in ordine a queste, innumerevoli ormai, sentenze di scioglimento di matrimonio, è rimasta lettera morta, una enunciazione puramente astratta, meramente teorica, senza nessuna presa nei fatti concreti.

Ma questi di cui ci stiamo occupando sono fatti pratici; qui noi, anche come legislatori e come responsabili del governo e del nostro paese, non siamo chiamati a definire una qualsiasi categoria giuridica perché possa servire, in un modo o nell'altro, all'encomiabilissimo lavoro dei giuristi professionisti; qui noi siamo chiamati a vigilare e la nostra responsabilità è quella di incidere coi mezzi legali su quelle che sono le storture pratiche e quindi le conseguenze di carattere familiare e sociale di una diversa o errata applicazione della legge. (*Applausi al centro e a destra*).

Pertanto il ricorso nell'interesse della legge non ha avuto — come era facile prevedere — alcun esito. Una corte periferica, una corte d'appello scioglie un determinato matrimonio; la Corte di cassazione, nella pienezza delle sue funzioni e della sua autorità, dice che non poteva essere sciolto, che non doveva essere sciolto. Il matrimonio rimane sciolto ugualmente.

Onorevoli colleghi, è possibile continuare ad assistere ad una burletta di questo genere nell'attuazione del diritto positivo italiano? Questa è la domanda che io faccio; ma, se non è possibile, bisogna pur trovare un mezzo per intervenire legalmente nelle forme stabilite dai principi sostanziali e processuali del nostro diritto.

L'amico onorevole Calamandrei, per quanto di sfuggita ed in via di sottinteso iniziale, mi pare — se ho ben capito — abbia riconosciuto sostanzialmente l'enorme preponderanza della frode delle parti in questa materia. Ora, è doveroso per noi premunirci di fronte a questa frode legale, oppure dobbiamo passivamente, inerti ed impotenti, assistere al dilagare della frode giudiziaria?

L'onorevole Calamandrei ha detto: un momento, prima di arrivare al provvedimento cui voi siete giunti, un altro mezzo vi fornisce il codice di procedura civile e cioè l'azione per revocazione. Così ha detto l'onorevole Calamandrei. Non so se vi siano giunti gli echi della discussione che su questo punto si ebbe anche in Senato, la quale discussione (come del resto quella svoltasi qui alla Camera) si concluse nella amara constatazione della pratica inapplicabilità di questo ricorso eccezionale di revocazione, inapplicabilità pra-

tica dovuta a quei motivi, che avete ricordato, del dolo di entrambe le parti, della collusione posta in essere dinanzi al magistrato straniero più che dinanzi a quello italiano e quindi della difficoltà assoluta in cui si trova il pubblico ministero per raccogliere le prove della frode e della collusione.

L'onorevole Calamandrei, accortosi di questo lato debole, ha detto: dovevate rinvigorire l'azione per revocazione. Rinvigorire, come? Bisogna scendere al concreto e al dettaglio con delle precisazioni attuali e attuabili, altrimenti queste rimangono enunciazioni puramente teoriche, meritevoli come tali, di un troppo lungo studio e di una meditata elaborazione.

Quindi anche la revocazione si è dimostrata praticamente inattuabile, appunto per questi speciali requisiti che richiede la sua adozione.

Ed allora il compianto guardasigilli Grassi, a nome e per conto del Governo, presentò questo disegno di legge. E l'amico Bellavista, che ha dato segni di qualche esorbitante anche se simpatica irrequietezza durante il corso della discussione, fino a delle invocazioni che veramente non mi pareva entrassero proprio in pieno nel tradizionale costume parlamentare, mi consenta di ricordare che il compianto ministro Grassi oltre tutto era un liberale, ed un liberale di lunga data e di lunga esperienza. Questo lo dico così, per inciso, e mi dispiace che non sia presente il suo compagno di banco, onorevole Perrone Capano, che ieri sera si stracciava le vesti per queste lacerazioni che il disegno di legge compie, secondo lui, dei sacri principi liberali, senza peraltro definire esattamente, tali principi, e questo capita spesso ai liberali... (*Si ride*); lo ricordo per inciso, per dire che in fondo la paternità del disegno di legge l'ha comunque un liberale, disgraziatamente troppo immaturamente scomparso, ma noi lo abbiamo riassunto in nome nostro, con pienissima convinzione.

Quindi, caro amico Targetti, gli accenti così garbatamente rivolti a me, quasi di compatimento, perché mi sarei piegato ad assumere una eredità un po' fastidiosa, come questa dell'articolo 72, con altrettanto garbo io li voglio lasciar cadere, perché in nessun modo rispondono alla realtà delle situazioni personali e ideali, di convinzione.

Al Senato il senatore Boeri disse: tutto potevate fare, ma non modificare, come lo avete modificato, l'articolo 72; potevate fare una legge interpretativa delle norme vigenti in materia matrimoniale (legge di interpre-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

tazione autentica, e quindi cogente ed obbligatoria), cosa piuttosto grave nei rapporti fra potere legislativo e esecutivo, e di questi due poteri con quello giudiziario, oppure potevate fare una leggina per regolare con rigore la competenza, ecc.

Avete sentito ieri sera dal discorso dell'onorevole Migliori a quali veramente miserevoli espedienti — mi sia consentito di dirlo — si riduce la pratica giudiziaria, per far sì che una sola città d'Italia monopolizzi tutta la materia matrimoniale al fine unico dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

Ma, oltre a tutto, onorevoli colleghi, ci vuole poco a prevedere che, se per caso il Governo si fosse avventurato in una di queste strade, il dissenso dell'attuale opposizione avrebbe avuto un accanimento infinitamente superiore di quello che ha per questo modesto disegno di legge, nei riguardi dell'articolo 72.

Rimane dunque fermo che questo è il meno che si poteva fare per reprimere la frode e garantire l'applicazione della legge uguale per tutti i cittadini.

In fondo tutto il provvedimento si riduce a dare la facoltà di impugnativa al pubblico ministero. Io sono sempre pieno di riverenza, per i maggiori studiosi del diritto, ma quando si discute in assemblee politiche sono piuttosto alieno dall'agganciarli all'autorità giuridica dell'uno o dell'altro luminaire del diritto, e mi pare che anche l'onorevole Targetti abbia su per giù questa abitudine: di non scomodare troppo la veneranda celebrità dei giuristi più accreditati.

Comunque, poiché siamo entrati in questa discussione, non è affatto vero come qualcuno dell'opposizione l'altra sera disse — che fosse soltanto l'Allorio di Napoli, citato dall'onorevole Leone, a dichiarare la propria posizione favorevole alla concessione al pubblico ministero della facoltà di impugnativa; ma c'è stato anche l'Andreoli che ha scritto un articolo veramente interessante, incisivo, anche per quanto si riferisce ai lavori preparatori del codice di procedura civile. Nessuno qui e fuori di qui potrebbe far credere che sia stata una innovazione inventata di sana pianta, direi irriverente verso i sacri principi di coloro che hanno elaborato comunque il codice di procedura civile. Ora questo risulta per testimonianza stessa dell'Andreoli: i progetti di Mortara, di Redenti, di Carnelutti, prevedevano la facoltà d'impugnativa al pubblico ministero. Ma è recentissimo, di questi giorni il parere di un altro valente giurista, Filippo Vassalli, che prende in esame il disegno di legge così come è uscito dalla discussione del

Senato e ne conferma non solo l'opportunità, ma la piena correttezza giuridica sotto tutti i profili.

Quindi per quanto si riferisce a questo aspetto della questione mi pare che possiamo continuare ad andare avanti tranquilli. E allora su che cosa si incentra tutta l'opposizione? Sui rilievi che si fanno al pubblico ministero in sé e per sé come istituzione particolare nel quadro dell'ordinamento giudiziario, sui rilievi (questi sono sempre direi all'ordine del giorno; questioni di questo genere sono come il prezzemolo nelle discussioni politiche) che si incentrano nella pretesa volontà tirannica del potere esecutivo, e sulla contraria volontà di mantenere integra l'indipendenza e l'autonomia della magistratura che sarebbe stranamente, quasi irrimediabilmente violata da provvedimenti di legge come quello che noi abbiamo proposto; e sulla pretesa che in questo caso l'ombra degli interessi ecclesiastici o confessionali si protenderebbe ad offuscare quella che è la limpidezza dell'autonomia dell'ordinamento giuridico laico dello Stato italiano.

Ora per quanto si riferisce al rafforzamento eccessivo dei poteri del pubblico ministero, il pubblico ministero (ed è riconosciuto da tutti, mi pare anche dall'amico Calamandrei, in termini molto precisi, secondo la lettura che ho ascoltato poco fa) è istituzionalmente costituito per quali fini? Per garantire il rispetto e l'attuazione della legge: è questo il compito fondamentale ed esclusivo del pubblico ministero, specialmente in materia di diritto pubblico, in materia di diritto familiare, nei confronti del quale — mette acutamente in rilievo lo studio del Vassalli — il diritto di impugnativa il pubblico ministero lo ha già nei confronti di numerosi provvedimenti di volontaria giurisdizione per quanto si riferisce ai rapporti familiari. Non insistiamo dunque sulla stranezza di questo provvedimento che tende a fornire il pubblico ministero del diritto di impugnativa, anche perché, oltre tutto, il potere dell'impugnativa al pubblico ministero, istituto fondamentale del nostro ordinamento, è dato unicamente per garantire l'applicazione della legge, il rispetto della legge, l'attuazione della giustizia nei confronti di tutti.

Ma si dice: il pubblico ministero è uno strumento del potere esecutivo e quindi in fondo, attraverso i consueti canali della capitale si cercherebbe di attuare questa volontà di sopraffazione del potere esecutivo: nei confronti di che cosa? Se Tizio o Caio vogliono sciogliere il proprio matrimonio, come si fa,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

a pensare che il Governo voglia sopraffare la magistratura per impedire ciò a Tizio o a Caio? Non vi sembra, leggermente almeno, sproporzionato? Non è il Governo che interviene, ma la legge: non è il Governo che opera; è, deve essere, la magistratura, anche se sollecitata dall'impugnativa del pubblico ministero. Ma, circa questi che sono i rapporti tra il pubblico ministero e il potere esecutivo, una parola bisogna pur dirla qui. Io non condivido l'opinione così assolutamente intransigente dell'amico onorevole Leone a questo riguardo; io mi attengo a quella che è la norma vigente nell'ordinamento giudiziario, che regola i rapporti del potere esecutivo con gli altri magistrati e con il pubblico ministero.

La norma è quella del decreto legislativo del 1946, firmato da Togliatti, il quale modifica la norma precedente che parlava di direzione del ministro nelle funzioni del pubblico ministero e la traduce in vigilanza del ministro su tali funzioni. La vigilanza voi non la potete contestare: dipenderà dalla misura adottata dal ministro nell'esercitarla in un certo modo o in un certo altro, dipenderà — voi lo consentirete, che siete uomini politici — da certe insorgenze nella situazione generale del paese, come una di esse è questa qui, dei fenomeni abnormi concernenti il vincolo matrimoniale, ma sempre con il rispetto dell'indipendenza non solo della magistratura, ma anche del pubblico ministero, il quale, fino a prova contraria, è un magistrato come gli altri.

Rispetto dell'indipendenza del pubblico ministero, dunque: indipendenza che lo porta a consacrare la propria attività di magistrato secondo la finalità della sua istituzione organica, di custode rigoroso della legge, non secondo fini specifici, e transitori, del potere esecutivo.

Questo mi pare rientri esattamente nel quadro della concezione democratica che deve ispirare il nostro atteggiamento e la nostra condotta. L'onorevole Calamandrei ha voluto ricordare che il codice sovietico la pensa diversamente a questo riguardo, come la pensavano diversamente altri ordini giuridici, altri sistemi politici; ma il sistema democratico vigente, il quale si basa sul riconoscimento effettivo anche dell'indipendenza e dell'autonomia — dice pure la nostra Costituzione — dell'ordine giudiziario, afferma il principio che io vi ho esposto.

E poiché il pubblico ministero è un organo che si inquadra nell'ordine giudiziario, pur mantenendo i necessari contatti — per-

ché non si verificano degli strappi e delle lacerazioni in questo tessuto unitario dell'ordinamento statale — con il potere esecutivo, la sua indipendenza di magistrato non può non essere riconosciuta.

Ma il provvedimento poi, la consacra, perché? Avete parlato di *defensor vinculi*, ma il *defensor vinculi*, sia nel diritto canonico, sia nel diritto asburgico, che qualcuno di voi ha ricordato, significa possibilità di impugnativa soltanto contro le sentenze che dichiarano lo scioglimento e l'annullamento del matrimonio.

Una voce all'estrema sinistra. Ma al Senato...

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Al Senato il disegno di legge è stato depurato col mio personale consenso. Qui, il potere di impugnativa riguarda tutte le sentenze matrimoniali: sia quelle che concedono l'annullamento, sia quelle che eventualmente, quando sia giustificato, l'annullamento respingono.

Quindi siamo in una materia quanto mai obiettiva anche nell'esercizio della funzione della impugnativa da parte del pubblico ministero, talché, mi pare, non può veramente essere considerato in alcun modo come uno strumento passivo nelle mani del potere esecutivo.

Ma io voglio dire anche a giuristi insigni, quale l'onorevole Calamandrei, il quale ha ricordato con parole toccanti (egli sa che risvegliano in me echi di affetti e di ammirazione fraterna) anche alcuni giorni euforici, giorni diventati quasi favolosi come quelli della giovinezza, e che pure sono recenti di cinque anni fa, quando tutti insieme sognavamo di poterci dedicare al rinnovamento totale dell'ordinamento dello Stato e della società italiana, voglio dire qualche cosa che a me sembra importante.

Nel ricordo comune deve rientrare anche la concezione che avevamo allora dell'ordinamento democratico da dare allo Stato rinnovato, allo Stato repubblicano. Ora questo ordinamento democratico non può essere inteso come tale se non si sradica dalla coscienza dei cittadini, e prima di ogni altro dalla coscienza degli uomini politici responsabili (dei legislatori), il concetto che il potere esecutivo sia un potere usurpatore, tirannico per sua definizione e sua funzionalità. Cadrebbe tutto, ed anche questo sogno potrebbe andare in frantumi, amico onorevole Calamandrei, se non mutasse il costume che riflette le considerazioni della funzione del potere esecutivo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Il potere esecutivo, il Governo, siamo noi e voi; il Governo è il popolo italiano: non abbiamo altra investitura, altra legittimazione all'infuori di questa ed è la migliore e la maggiore legittimazione che il potere esecutivo ha, direi, anche nei confronti del potere giudiziario.

Noi abbiamo democraticamente la legittimazione della volontà popolare. Ed allora, perchè indulgere continuamente in questo costante sgretolamento della forza, del prestigio ed anche, si capisce, dell'autorità del potere esecutivo? E perchè contrapporre al potere esecutivo gli altri poteri, non dico il potere legislativo perchè viviamo in quotidiano intercambio, ma il potere giudiziario soprattutto e credere che ognuno dei tre poteri si avvii ad insidiare la loro normale armoniosa funzionalità nella quale si esprime, si deve esprimere l'ordinamento democratico moderno, l'ordinamento repubblicano?

Noi vogliamo essere fedeli a questo principio di integralità democratica ma esigiamo anche dagli altri uguale fedeltà; da tutti, perchè altrimenti non si costruisce nulla: si costruisce per il provvisorio, per il contingente. E noi vogliamo il rispetto anche per il potere legislativo e per il potere esecutivo.

Ora, badate, l'altro giorno l'amico Calamandrei mi rivolse un formale invito a chiarire l'atteggiamento nei confronti di un sostituto procuratore generale che, nei riguardi di questo disegno di legge, avrebbe fatto una conferenza a Torino per combatterlo aspramente. L'onorevole collega mi chiedeva se era vero che io avevo ordinato una inchiesta. Devo rispondere all'onorevole Calamandrei (e mi duole di dare con questa risposta un dispiacere all'amico Leone) che io non ho ordinato alcuna inchiesta. Devo dire però all'Assemblea che non bisogna indulgere di fronte a queste forme inusitate per l'ordine giudiziario, non bisogna indulgere e credere che, di fronte ad un altro potere come è quello legislativo che è il preminente, quello da cui deriva in fondo la legittimità e la funzionalità degli altri poteri, si possa, proprio da parte di un esponente del potere giudiziario, assumere un atteggiamento non dico di critica serena, di collaborazione giuridica nel momento della elaborazione delle leggi, ma di critica aspra e quasi di minaccia o di messa in mora, quando un ramo del Parlamento ha già preso le sue deliberazioni ed ha già approvato un disegno di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

Tanto più la mia dichiarazione vale dal momento che il disegno di legge riflette non

già un interesse di carattere generale e oggettivo, ma un modo di funzionare proprio di quell'istituto del pubblico ministero in nome del quale ci si leva ad una critica eccessivamente aspra.

È bene che cadano queste forme; è bene che l'ordine giudiziario, del quale tutti siamo preoccupati di elevare il prestigio, l'indipendenza, l'autonomia, la capacità di vita degna ed efficiente, sia consapevole (ed io credo che lo sia) anche delle limitazioni delle proprie attività.

Questo vale anche per il rilievo dell'onorevole Targetti che citava un altro episodio, diremo, di cattivo gusto, quell'episodio di un magistrato — chiunque esso sia, alto quanto si vuole — che si servì di una sentenza per polemizzare col ministro o con altre autorità dello Stato. Questo non si era verificato mai prima di ora: si tratta di un costume che deve scomparire. La sentenza non è un libello o un giornale; è un atto che consacra positivamente la maestà della legge e la maestà della legge è al di sopra dei sentimenti e dei risentimenti. (*Applausi al centro e a destra*).

L'onorevole Calamandrei ha parlato di magistrati controllori e di magistrati controllati. Si tratta di una frase venuta di moda da qualche tempo. Diceva l'onorevole Calamandrei che in questo modo noi diamo al pubblico ministero una funzione di controllo sugli altri magistrati, che mettiamo i magistrati in sospetto, che possiamo indurre ad un qualche costume persecutorio i pubblici ministeri nei confronti dei magistrati. Possibile che la materia matrimoniale diventi un problema che segni la norma di vita a tutti i pubblici ministeri? Ma essi — io spero — hanno ben altro da fare, come hanno da fare tutti i magistrati. Comunque l'argomento è veramente inconsistente, me lo consenta l'amico Calamandrei, perchè si ritorce per tutte le forme di impugnativa e nessuno ha mai pensato che l'appello sia un ceffone per il magistrato che ha emesso la sentenza appellata. L'onorevole Calamandrei è maestro in questa materia, quindi è inutile che mi diffonda; ma mi pare veramente strano che proprio da parte sua si sia voluto indulgere a questo troppo facile e capzioso argomento.

Quindi, per chiudere per quanto si riferisce alla funzione del pubblico ministero, noi non vogliamo fare altro, con questo provvedimento, che garantire il rispetto e l'attuazione della legge.

Ma io dico: voi avete portato anche qualche esempio che poteva impressionare circa l'applicazione o meno di una certa norma, e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

avete detto persino: in un secondo giudizio le cose potrebbero anche essere viste diversamente, cioè contro la esatta interpretazione della legge. Ma questo accade in tutto il processo civile, e non soltanto civile, del nostro paese. Ma io vi dico: noi non chiediamo altro che una garanzia maggiore allo stesso ordine giudiziario che le cose siano fatte con legalità, con tranquillità. Meno di questo mi pare che non ci si possa chiedere, e imputarci di sovvertire in questo modo l'ordinamento giudiziario è certo eccessivo e direi perfino intollerante.

Chi decide, chi risolve le vertenze che possono sorgere, le contraddizioni che si possono riscontrare in una qualsiasi fattispecie? Decide il pubblico ministero? Decide l'autorità giudiziaria. Si dice: la Cassazione. Deciderà indubbiamente la Cassazione, ma si può anche andare in corte d'appello per certe particolari materie, per esempio per quanto riguarda la nullità delle trascrizioni.

La Cassazione: ebbene, se siamo a questo punto, onorevole Targetti, di non aver fede e fiducia nella indipendenza della Cassazione, allora (con dispiacere, io sentii la conclusione del suo discorso ieri sera, che mi parve veramente intonata ad un eccessivo pessimismo), noi staremo a discutere di cose non reali; se la Cassazione non fosse oggi, come sempre, come dovrà essere domani, il baluardo supremo della legge, del rispetto della legalità, del rispetto della legge, della sua interpretazione e della sua attuazione, saremmo ridotti a mal partito. Ma, se voi vi immiserite entro un'atmosfera di questo genere, ditemi che cosa deve pensare il povero popolino quando vede centinaia di sentenze di annullamento di matrimonio? Possibile che soltanto una corte d'appello abbia ragione e la Corte suprema, la Corte di cassazione, abbia torto? È concepibile una posizione polemica di questa natura?

Comunque, il nostro sistema giuridico dà alla Cassazione i poteri che noi sappiamo. Volete voi addirittura cassare la Cassazione?

L'onorevole Perrone Capano diceva ieri sera, con eccessiva (secondo me) abbondanza di eloquio: ma qui bisogna rispettare la pienezza e l'ampiezza della giurisprudenza!

Ma chi la tocca? Credete davvero che la giurisprudenza la faccia soltanto la corte di Torino o la corte di Catanzaro o di Reggio Calabria? La Cassazione non fa la giurisprudenza? Noi viviamo in grandissima parte, professionalmente almeno, della giurisprudenza della Cassazione e credo che anche l'onorevole Perrone Capano, avvocato illu-

stre, si valga molto, anche professionalmente, della giurisprudenza della Cassazione. Quindi non deformiamo, non dilatiamo le cose; rimaniamo fermi a quelli che sono i punti fondamentali del nostro ordinamento giudiziario e alle distinzioni delle funzioni rispettive, che finché il nuovo ordinamento non modificherà, sono quelle che sono.

E, a proposito del nuovo ordinamento, un'altra eccezione è stata fatta. Si dice: ma per l'articolo 72, perché non aspettate il nuovo codice di procedura civile?

BELLAVISTA. Come avete fatto con gli articoli del codice penale...

SANSONE. ... e con le leggi di pubblica sicurezza!

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Risponderò. Si dice: perché non avete aspettato il codice di procedura civile o almeno l'ordinamento giudiziario? Ora, anche qui bisogna muoversi rimanendo aderenti a quelle che sono le condizioni delle cose.

Il codice di procedura civile? Avete il Parlamento. Esso ha approvato nel presente anno la riforma che voi sapete. Allora, o era troppo presto o troppo tardi: non so bene. Comunque, è un complesso di norme tese a utilizzare le esperienze della nuova struttura e della nuova funzionalità del codice di procedura civile, che non hanno lunga data. Volete pensare fin d'ora a rifarlo da capo?

In Senato vi è stato, in sede di discussione del bilancio della giustizia, un ordine del giorno che chiedeva l'immediata nomina di una commissione per lo studio e la riforma integrale del codice di procedura civile, per ritornare probabilmente ai principi del codice vecchio. Io mi sono opposto all'ordine del giorno; esso non è stato approvato. Ma qui occorre una certa misura, una certa gradualità.

Proprio l'altro ieri il Parlamento con discussione di andata e ritorno, ritorno e andata fra Senato e Camera, ha approvato un certo complesso di norme di procedura civile che vuole ritoccare l'ordinamento attuale secondo le necessità più impellenti, ed appena quindici giorni dopo averlo approvato si dice: ora mettiamoci a riformare tutto il codice daccapo. Ma vediamo almeno prima l'esperienza di questi ritocchi che cosa ci suggerisce.

Poi si verifica un'altra strana cosa: da parte liberale, specialmente, in altre materie si patrocina (e c'è un ordine del giorno solenne al Senato) il sistema dei ritocchi per quanto riguarda i codici. Quando poi facciamo un ritocco, si obietta: ma cerchiamo di rifare il codice. (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

BELLAVISTA. « Ritocco » è il singolare di « ritocchi »!

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dell'ordinamento giudiziario avremo modo di parlare seriamente e serenamente durante la discussione del bilancio della giustizia. Ma certamente non era tale argomento e tale possibilità che consentisse il rinvio di una disposizione come quella dell'articolo 72. Semmai c'è da dire che l'articolo 72 ha veramente subito e seguito (per colpa di nessuno) tutto l'infausto itinerario che seguono molte altre leggi importanti.

Gli onorevoli Capalozza e Perrone Capano hanno parlato ieri sera di fretta, di urgenza. Dov'è questa fretta? Ma sapete quando è stato presentato il disegno di legge? Il 10 dicembre 1948. Sono quasi due anni che va in giro il disegno di legge...

BELLAVISTA. Come la Corte costituzionale, onorevole ministro.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. ...fra Senato e Camera. Voi dite: ma qui alla Camera è stato trasmesso dal Senato da poco, ed è stato portato in aula rapidamente, dopo due mesi. Non so se due mesi siano un *record* di rapidità. Ma comunque è una questione sola, che si compendia in queste osservazioni, in queste valutazioni, che voi medesimi avete fatto. Il complesso delle leggi di attuazione della Costituzione (voi mi insegnate) è un'altra cosa. La Corte costituzionale, organo importantissimo, così come il *referendum*, ecc., involgono tali questioni entro le quali i lavori della Commissione si devono per forza di cose addentrare e dilungare. Ma io posso assicurarvi che, né da parte del Governo, né da parte mia, per quanto mi riguarda, vi è il minimo proposito di insabbiare quella che è la giusta attuazione delle norme costituzionali...

CORONA AGHILLE. Dia una risposta per la legge di pubblica sicurezza! (*Commenti*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Speriamo che l'autunno prossimo, con un maggior fresco mattutino, o anche pomeridiano, ci consenta di lavorare più alacramente di quanto possiamo fare con questa calura. Tocca a tutti, non tocca solo a me: è dovere del Parlamento. Per quanto mi riguarda, sono pronto a discutere le altre leggi.

E parliamo del fronte laico che si sarebbe quasi automaticamente attuato nei confronti di questa legge.

Mi consentano i laici — o laicisti — di dire che hanno scelto una brutta occasione per costituire questo fronte: una brutta occa-

sione perchè (io non voglio qui pronunciare delle espressioni di iattanza di partito o di governo) questo problema è veramente — come l'onorevole relatore ha detto senza esagerazione — un problema che tocca l'anima popolare.

Io non discuto la legittimazione, direi anche ideale, di coloro che sono per lo scioglimento più facile del vincolo matrimoniale; ma bisogna avere il coraggio di presentarlo così come si deve presentare e di invocare su tale problema il consenso o il dissenso dell'opinione pubblica. Cosa vuol dire costituire il fronte laico su questo modesto provvedimento, che vuol fare giustizia di quei tali privilegiati che a voi non interessano affatto, che al popolo non interessano affatto, i quali, ricchi di mezzi e di possibilità, trasmigrano da una capitale all'altra dell'Europa per trovare quella che offre minor resistenza all'attuazione del disegno galante, non criminale, di scioglimento tranquillo, tacito del proprio vincolo matrimoniale? Se il fronte laico si fa in questa incidenza e coincidenza, vuol dire che, al di là della valutazione del problema dell'articolo 72, vi è veramente un'insorgenza o una risorgenza di spiriti anticlericali che vuol approfittare di tutte le occasioni.

Badate, anche in Senato, malgrado la posizione di relativa maggioranza, non di assoluta maggioranza, del gruppo a cui io appartengo, malgrado l'amplissima e accanita discussione che si è fatta, — mi dispiace per i conti che faceva l'onorevole Targetti sulle votazioni in Commissione e in Assemblea — il fronte laico, di cui si presumeva la maggioranza numerica, non ha ottenuto la maggioranza in quella votazione.

Nè è che fossero assenti; erano invece presenti. Questo vuol dire che di fronte alla segretezza delle urne, nella coscienza di molti laici o laicisti si è ridestato un sentimento di attaccamento alla famiglia, alla solidità, alla fermezza della famiglia, ed hanno votato contro quella che era l'impostazione del fronte laicista, e la nostra tesi ha vinto per 24-25 voti, diceva l'onorevole Targetti, quindi per poco, secondo lui. Io gli rispondo, ripetendo la frase di un grande statista italiano — credo Giolitti — che, se sono stati venticinque, ve ne erano ventiquattro di troppi, poichè ne bastava uno per vincere. (*Vivissimi applausi al centro e a destra*).

GIMENTI. Altro è la famiglia, ed altro è la politica!

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, è con piena serenità e con sentimento di sincera coscienza che io vi invito

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

a votare qui, a più o meno grande maggioranza, anche voi questo disegno di legge.

State tranquilli: giuridicamente, è un disegno di legge corretto, ortodosso; politicamente, è un disegno di legge opportunissimo; moralmente, è un disegno di legge necessario. (*Vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Targetti, che implica il non passaggio alla discussione dell'articolo unico.

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che in questa discussione abbiano preso la parola troppi giuristi e che vi sia stato uno spreco di sapienze giuridica, tanto da disorientarci.

Personalmente l'insigne giurista non mi inganna, ovunque lo incontri, nella Camera o nei tribunali, perché ho imparato per varie esperienze anche di carattere artistico, che l'insigne giurista è una simpatica persona, capace di difendere due tesi opposte con la medesima passione e con la stessa ricchezza di argomenti, per cui le sue argomentazioni, mentre spesso sollevano la mia ammirazione per l'armonica costruzione da cui sono sorrette, mi lasciano diffidente nella sostanza, e quindi non mi lascio convincere, preferendo attenermi alla legge naturale, come diceva il relatore poco fa.

Ora si è parlato perfino di indipendenza della magistratura, di interferenze che noi faremmo invadendo il campo in potere della magistratura.

Senza dilungarmi in argomento dico che noi siamo il potere legislativo, facciamo le leggi; la magistratura è il potere giudiziario e le applica. Finché noi facciamo le leggi, noi non invadiamo le sfere d'azione del potere giudiziario, e non facciamo che delle leggi.

Per quanto riguarda questo articolo 72, ricordo che tutte le comunità, quindi anche la comunità italiana, hanno delle leggi che regolano l'esercizio delle loro libertà. Vi sono libertà che si possono esercitare e libertà che non si possono esercitare. Nella vostra comunità, in forza della Costituzione, che noi abbiamo approvato e sulla quale non entro in merito, la libertà del divorzio non esiste. Nella nostra Costituzione è sancito il principio della indissolubilità del matrimonio (*Interruzioni — Commenti*); ho votato anch'io, a suo tempo, contro il divorzio. L'importante è questo: la legislazione italiana nega la libertà di divorzio. Facciamo una battaglia per conquistare que-

sta libertà, se volete: io non vi parteciperò, in quanto non credo al divorzio.

Io vivo in un ambiente artistico, ma, ho frequentato molti ambienti ed ho fatto questa esperienza: gli uomini che vogliono lasciare la moglie, i figli, la famiglia e sottrarsi al loro dovere, vi si sottraggono con la legge o senza la legge; gli uomini che non hanno il coraggio di abbandonare la famiglia e di sottrarsi ai loro doveri, anche se vi sarà una legge che permetterà di divorziare, non ne approfitteranno; si tratterebbe, quindi, di una legge inutile, che, comunque, non avrà mai la mia approvazione.

Ora, allo stato attuale, noi ci troviamo in questa situazione: i cittadini italiani, provvisti di mezzi, riescono ad ottenere per via non giusta, non diritta, ciò che non è ottenuto dagli altri.

Si tratta, in realtà — non vorrei offrire alla Camera una espressione un po' troppo cruda — si tratta, secondo la gente umile, con la quale io discuto spesso (la sera io non frequento i teatri, ma i vetturini e gli autisti), si tratta soltanto di andar contro, un centinaio di cornuti ricchi in tutta Italia (*ilarità*); effettivamente, non si tratta di altro. Perché andare all'estero, impiantarvi un falso domicilio, ritornare in Italia, andare ancora all'estero e rientrare in Italia, adire la corte di appello, pagare insigni giuristi non è una cosa che tutti possono fare. (*Commenti*).

Ora, qual'è la sostanza di questa modificazione dell'articolo 72? È una remora di più, un ostacolo di più, che si pone a costoro, i quali, abusando della possibilità che hanno di spendere molto denaro, cercano di eludere la legge.

Per queste ragioni io voterò contro l'ordine del giorno Targetti; e me ne dispiace per l'onorevole Targetti, che è uno dei più simpatici colleghi. (*Applausi al centro e a destra*).

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, non per ragioni di simpatia verso l'onorevole Targetti ma per ragioni di principio il partito socialista italiano voterà a favore di quest'ordine del giorno.

Noi non ripeteremo le questioni già affrontate e svolte da entrambe le parti: ognuno ha potuto dire la propria opinione, lasciando in noi la nostra.

Noi, votando a favore dell'ordine del giorno Targetti, intendiamo affermare una questione di principio: evitare il pericolo che il Parlamento possa essere chiamato a fare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

delle leggi su misura, ogni qualvolta il Governo o la maggioranza creda di poter ovviare ad una giurisprudenza che si formi o consolidi.

È palese che avendo la corte di appello di Torino manifestato ed espressa una sua costante giurisprudenza, il Governo, e la sua maggioranza non ha esitato a formulare una legge per cercare in maniera ortodossa — gliene do atto, onorevole ministro — di far cessare quella giurisprudenza che si stava consolidando. Come avete fatto ora per questi problemi matrimoniali, cui noi siamo estranei perché il popolo che lavora non si può permettere il lusso di spendere dei milioni per sciogliere il matrimonio, (*Interruzioni al centro e a destra*), voi domani potreste ricorrere e ricorrerete certamente allo stesso sistema se dovrete far applicare la legge secondo quello che ritenete opportuno di fare. (*Rumori al centro e a destra*). È il problema di principio che ci preoccupa. Il nostro voto all'ordine del giorno Targetti è l'affermazione che vogliamo una libertà costituzionale effettiva e non vogliamo che si ricorra, sia pure con metodi ortodossi, a questi sofismi che uccidono la giustizia. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BELLAVISTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Onorevoli colleghi, il gruppo cui appartengo voterà a favore dell'ordine del giorno Targetti e contro il passaggio agli articoli del disegno di legge. L'onorevole Giannini, con la sua espressione popolare (dopo i contatti frequenti che ha con vetturini e con autisti), ha colto subito nel segno il *finis operis* della legge: creare difficoltà maggiori a quel piccolo rigagnolo che si sottrae al monopolio esclusivo esercitato dall'autoità ecclesiastica in Italia in fatto di indissolubilità del matrimonio.

E, sotto questo profilo, non c'è da prendere troppo tragicamente il disegno di legge, onorevole ministro. Infatti, se l'indipendenza della magistratura sarà un fatto sicuro e reale nell'avvenire, non è detto che si debba ripetere la decisione che la Cassazione ebbe a pronunciare in occasione del famoso ricorso nell'interesse della legge. In proposito, mi consenta, onorevole ministro, con tutto il rispetto per la Cassazione, è una fortuna — per la vita pratica del diritto e per la giurisprudenza — che la Cassazione ricordi un poco la « donna è mobile » di Verdi. La giurisprudenza della Cassazione cambia spessissimo: la vediamo cambiare spessissimo, col solo salto di un consigliere, talora.

Quel che offende, di questa presentazione del disegno di legge, onorevole ministro, è il modo, è l'inserimento in una polemica giudiziaria, in cui ci hanno insegnato che deve vigere il principio dell'autorità della ragione e non già quello della ragione dell'autorità, del potere esecutivo che prepara un disegno di legge di riforma ad un articolo del codice di procedura civile, contrario a quella che è stata una costante tradizione anche durante la Costituente, di questo ramo del Parlamento.

Quando l'onorevole Murgia e l'onorevole Capalozza hanno presentato alcuni articoli di ritocco al codice penale, si è detto: niente stralcio, niente ritocchi; aspettate la riforma. Eppure si trattava di ritocchi importantissimi. Basta ricordare l'articolo 16 del codice penale che consacra, in un codice penale ancorato al principio della responsabilità, qualcosa che contrasta il principio della responsabilità obiettiva. Eppure, si è detto: no!

E — ma lei, onorevole ministro, non è responsabile di questo — si è fatto un torto a due categorie tecniche molto importanti (cheché ne pensi l'onorevole Giannini), le quali hanno una loro parola da dire nella loro qualità, anche al potere legislativo quando si tratta di riforme della codificazione. Si è andato ad invocare i morti; ma, quando si fa una riforma di codificazione, si debbono consultare i corpi accademici e i consigli professionali, cioè il consiglio dell'ordine degli avvocati. (*Commenti al centro e a destra*).

Qual'è il parere che gli organi accademici, non frammentario, quale risulta dalle citazioni contenute nella relazione dell'onorevole Caserta, qual'è il parere — dicevo — che i membri dei corpi accademici (interrogati, non consultati, uno per uno) hanno dato?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo chiederemo per tutte le leggi d'ora in poi... (*Commenti*).

BELLAVISTA. Onorevole ministro, vi è la necessità dell'uso costante, mai smesso in tema di codificazione, di interrogare i corpi accademici (*Interruzioni al centro e a destra*). Lo ripeto a questa insopportabile maggioranza (*Proteste al centro e a destra*) che non soltanto non consente il dissenso, ma non permette di fare una dichiarazione.

Un riferimento ho sentito fare qui dentro, nei riguardi di quei 100 disgraziati che ha citato l'onorevole Giannini. Non so quanto sia vasto questo rigagnolo che sfugge! Effettivamente vi sono casi disgraziati, dei casi veramente disgraziati esistono, e contro questi casi si ergono tutte queste difficoltà con

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL' 14 LUGLIO 1950

la legge che voi avete proposto. Si potrà affermare così la vera esigenza, sentita, di trovare un rimedio, pur avendo fiducia nella Corte di cassazione? (*Commenti*).

MARZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARZI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'ordine del giorno Targetti. La prova che il problema non sia stato approfondito con il necessario esame l'ha offerta la discussione stessa.

È vero che vi sono stati interventi di insigni giuristi, i quali hanno portato il loro giudizio e la loro opinione sul problema, ma dobbiamo anche dire che la legge è venuta al Parlamento senza le consuete consultazioni. Quindi opportuna sarebbe la sospensione in modo che il disegno di legge possa essere maggiormente approfondito. Bisogna considerare anche le conseguenze che questo progetto apporterà in un secondo momento.

In fondo, con l'articolo 72 del codice di procedura civile, il quale permetteva al pubblico ministero di poter seguire il giudizio, mi pare vi fossero garanzie sufficienti. Ora si è voluto estendere la facoltà del pubblico ministero. Perché? Perché la Cassazione si è pronunciata decisamente, ed il partito di maggioranza vuole essere sicuro di quelle che saranno le sentenze per l'avvenire in tale materia. Questa forma noi riteniamo che offenda evidentemente la indipendenza della magistratura. La magistratura, che in un primo momento era stata quasi sempre favorevole al riconoscimento delle sentenze di divorzio o annullamento pronunciate all'estero, successivamente si è indotta a non ammetterne più la trascrizione. Ora si vuole impedire questa forma di interpretazione di leggi e con l'aumentata facoltà del pubblico ministero si fa violenza al libero convincimento del magistrato. Per questa ragione noi voteremo contro la legge e naturalmente voteremo a favore dell'ordine del giorno Targetti.

BELLONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Mi sembrerebbe superfluo sottolineare ciò che voi tutti sentite bene, se considerate l'intimo della vostra coscienza, e, ciò che è chiarissimo nell'impegno che voi colleghi della democrazia cristiana avete preso su questa riforma: che la questione giuridica è nettamente sorpassata dalla questione politica: il che è anche dimostrato dalla rapidità con cui il disegno di legge è venuto ed ha camminato qui nella Camera dei

deputati (*Commenti*): rapidità che mi augurerei di cuore di veder uguagliata dal cammino delle proposte di legge di iniziativa parlamentare sulle incompatibilità parlamentari. (*Commenti*).

Senza drammatizzare la cosa, e considerando anche l'aspetto giuridico del problema che è stato svolto al Senato dal relatore di minoranza onorevole Boeri, appartenente allo stesso gruppo a nome del quale io qui vi parlo, dichiaro che coerentemente all'atteggiamento assunto al Senato, coerentemente ai principi mai smentiti del partito repubblicano e al voto dato alla Costituente nei confronti dell'articolo 7 della Costituzione, il gruppo repubblicano voterà a favore dell'ordine del giorno Targetti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. Vi parla, più che un politico, più che un giurista, un uomo sincero. Già al Senato il gruppo parlamentare al quale appartengo ha espresso la sua opinione sull'argomento in discussione. Parlo dunque per semplice coerenza, anche perchè, con modeste osservazioni, ho già esposto il mio pensiero dinanzi alla III Commissione.

Forse, onorevoli colleghi, noi potremmo essere con voi nelle finalità ultime dell'istituto, o meglio in parte concordare nelle modifiche che state per apportare all'articolo 72 del codice di procedura civile. Ma soprattutto, come dissi altre volte, è il modo da voi adottato che ci offende; e perciò non possiamo approvare, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, una procedura tutt'altro che raccomandabile.

Sostanzialmente a quale sistema si è ricorso per introdurre questa modifica? Basta a spiegarlo questo fatto: v'erano in Italia due corti di appello, poi ridotte a una sola per la morte del presidente di quella di Bologna, che seguivano un indirizzo procedurale che non garbava alla Corte di cassazione.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Alla legge!

SANSONE. Alla Corte di cassazione, non alla legge!

FIETTA. Onorevole ministro, io ho molto rispetto per il modo col quale interpreta la legge la Corte di cassazione: ma ne ho altrettanto per quello seguito dalla corte di appello di Torino! (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

E poichè la corte di Torino non era ossequiente alla volontà della Cassazione, che si è

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

voluto fare per porvi rimedio? Si è voluto, a mezzo del pubblico ministero, rappresentante del potere esecutivo, portare dinanzi al Supremo collegio ogni decisione su questa materia. Ma, onorevole ministro, io voglio ricordare quanto ella ebbe a dichiararmi in risposta ad una mia domanda rivolta alla Commissione, e da lei definita alquanto insidiosa. La domanda era questa: se, onorevoli colleghi, foste sicuri che per avventura o disavventura la Corte di cassazione dovesse andare in diverso avviso, sareste voi disposti a insistere sulla vostra proposta di legge? (*Approvazioni a sinistra*).

Ebbene, questa domanda, che non ha avuto adeguata risposta, la ripeto ancora qui; e per le stesse ragioni colle quali ho già contrastato il disegno di legge, voterò a favore dell'ordine del giorno Targetti. (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Targetti:

« La Camera, a conclusione della discussione generale sul disegno di legge n. 1279, delibera di passare all'ordine del giorno ».

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo unico. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario, legge:*

« L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

« Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Nelle ipotesi prevedute nei commi 3° e 4°, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello pres-

so il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

« Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

« Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Calamandrei Zanfagnini, Amendola Giorgio, Melis, Matteotti Carlo, Arata, Amendola Pietro, Cessi, Stuardi e Sansone hanno proposto di sostituire il quarto comma dell'articolo 72 col seguente:

« Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che abbiano deciso sulla domanda di dichiarazione di efficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi ».

L'onorevole Calamandrei ha facoltà di svolgerlo.

CALAMANDREI. Questo mio emendamento è mosso da un intento di esattezza puramente formale. Esso non mira in alcun modo a variare il significato sostanziale di questo comma, ma soltanto è inteso all'adozione di una formula che esprima meglio ciò che del comma medesimo vuol significare.

Onorevole ministro, io non so se ella sappia che due giorni or sono, in un discorso inaugurale che è stato tenuto qui in Roma, al congresso dell'Associazione per l'unificazione del diritto privato, un eminente giurista, uno di quelli che ella ha citato nel suo discorso, ha deplorato che il Parlamento italiano non sappia più fare leggi tecnicamente corrette e formulate con terminologia giuridica appropriata e comprensibile. E questo giurista ha rimpianto, onorevole ministro, le leggi fatte a tempo del fascismo, dal ministro Alfredo Rocco, affermando che esse erano modello di stile giuridico.

Io vorrei augurare all'attuale guardasigilli che quando, di qui a cinquanta anni, si ricorderanno le leggi emanate dalla Camera italiana sotto il suo ministero, se ne possa magari criticare il contenuto politico, ma si riconosca, come oggi qualche giurista fa per le leggi del ministro Rocco, la loro perfezione tecnica.

Questa è la ragione che mi ha mosso a proporre un emendamento al quarto comma dell'articolo unico di questo disegno di legge. Son certo che su questi miei rilievi saranno d'accordo tutti i colleghi, specialmente i giuristi, cioè quelli che hanno una certa esperienza professionale di tecnica legislativa.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Anch'essi, in questioni di tecnica legislativa hanno la loro parola da dire e la loro funzione da compiere in quest'aula: lo ricordo, perché poco fa ho sentito parole di scherno e di insofferenza contro di loro.

Dicevo dunque che i giuristi, che seggono anche al banco del Governo, non potranno non essere d'accordo con me su questi rilievi che sto per fare; e penso che saranno d'accordo anche il valoroso relatore nonché l'amico e collega Leone, il quale l'altra sera, come ho appreso dopo, ha criticato in mia assenza il mio discorso, credendo di trovarmi in contraddizione con opinioni espresse in miei scritti scientifici, alcuni dei quali risalgono a trenta anni fa; tanto che il relatore ha creduto di adoperare oggi, a proposito di questa pretesa contraddizione, la parola « infortunio ».

CASERTA, *Relatore*. Non ho detto questo.

CALAMANDREI. È stata proprio questa parola che poco fa mi ha indotto a interromperla, come non è mio costume. In realtà, se un infortunio mi è capitato, è unicamente quello di aver scritto alcune di quelle opere trent'anni fa: il che vuol dire che da allora son passati trent'anni, e questo è l'unico vero mio infortunio... Ma, all'infuori di questo, io credo che chi abbia avuto la pazienza di leggere quei lavori con attenzione (come penso abbia fatto il collega Leone, che ringrazio della sua premura), troverà in essi bensì la difesa della Cassazione unica come strumento di unificazione della giurisprudenza, ma non la difesa di questi metodi coercitivi di censura della giurisprudenza che oggi si metteranno in atto attraverso l'articolo 72: troverà in essi il riconoscimento, non nuovo né peregrino, che in certi casi il processo civile ha carattere inquisitorio, e che questo avviene anche nelle cause matrimoniali e che il pubblico ministero ha in questi casi il potere-dovere di coadiuvare il giudice nell'accertamento della verità; ma troverà soprattutto in quella relazione redatta per conto dell'università di Firenze sul progetto Solmi (relazione che io non ricordavo più e che ringrazio il relatore di avere ricordato) proprio lo stesso pensiero che ispirò l'inizio del mio discorso di ieri l'altro: il pensiero cioè che il potere del pubblico ministero possa essere rafforzato non nel concedergli più ampi poteri di impugnazione sulla *quaestio juris*, ma nel dargli modo di controllare più efficacemente il campo probatorio, che è quello in cui effettivamente opera la frode delle parti.

Ma non è per ridiscutere questo argomento che io ho preso la parola; io debbo limitarmi

ad illustrare il mio emendamento. Il comma quarto dell'articolo 72 dice così: « Lo stesso potere (questo potere di proporre impugnazione conferito al pubblico ministero) spetta al pubblico ministero contro le sentenze « che dichiarano l'efficacia o la inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali ».

Ora io penso che queste parole « o l'inefficacia » siano un errore, un grave errore; perché sentenze di giudici italiani che dichiarano la « inefficacia » di sentenze straniere non ne esistono e non ne esisteranno mai. In questo comma si allude al cosiddetto giudizio di delibazione il quale, come sapete, si svolge davanti alla corte di appello, tramite indispensabile affinché una sentenza straniera possa acquistare rilevanza ed efficacia nel nostro ordinamento giuridico. Se non vi è il giudizio di delibazione, la sentenza del giudice straniero è fuori del nostro ordinamento giuridico: sarà un fatto giuridico, ma non è ancora una sentenza perché le sentenze straniere nascono come atti giurisdizionali nel nostro ordinamento giuridico solamente dopo che il giudizio di delibazione le ha dichiarate efficaci.

Quindi i casi sono due: o la domanda di dichiarazione di efficacia viene accolta, e allora la sentenza straniera diventa efficace anche per il nostro ordinamento giuridico, ossia essa nasce per così dire, come sentenza anche nell'ordinamento giuridico italiano; oppure la domanda di dichiarazione di efficacia è respinta, e le cose restano come prima. Di una dichiarazione di inefficacia, non può mai esserci bisogno: sarebbe come una dichiarazione di morte di una persona che non sia ancora nata! Si può parlare di dichiarazione di inefficacia di quegli atti che hanno già nel nostro ordinamento una efficacia, sia pure soltanto apparente, ma non per quelli che non ne hanno neanche la pendenza, per quelli che il nostro ordinamento ignora. Una domanda di dichiarazione di inefficacia di una sentenza straniera che fosse presentata a un giudice italiano dovrebbe essere respinta come priva di senso.

Il mio emendamento tende appunto a cancellare una frase che tecnicamente non ha senso.

Io penso che uno qualsiasi dei colleghi universitari che si trovano in quest'aula (parlo dei colleghi Tosato e Leone, e del ministro Segni, il quale si occupa di agricoltura ma è un maestro di diritto processuale) che in un esame di laurea o di ammissione alla magistratura trovasse nella disserta-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

zione di un candidato una frase come quella che si legge in quest'articolo, direbbe che il candidato non ha un'idea esatta di quel che sia il giudizio di delibazione e segnerebbe per lui, per questa frase, un punto di grave demerito. Mi domando se è proprio necessario che noi attiriamo siffatti punti di demerito sulle leggi che escono da questa Camera!

Probabilmente molti dei colleghi che mi ascoltano pensano che io, con questo emendamento, cerco un espediente per rimandare la legge al Senato ed evitare che essa entri in vigore prima delle ferie. Vi assicuro che questo non è il mio scopo. Se il ministro guardasigilli conosce un modo che gli dia la possibilità di adottare questa formula corretta senza bisogno di rinvio al Senato, io sarò contentissimo di aderirvi: per esempio, se l'errore si potesse correggere in sede di coordinamento, io sarei lieto di veder così migliorata la formula della legge senza ritardarne l'entrata in vigore. In ogni modo anche di questo la responsabilità ricade sul Governo: per parte mia ho creduto mio dovere rilevare l'errore che si commetterebbe approvando l'articolo nella formula proposta e contribuire così ad eliminare questo che potrebbe essere un appiglio di più dato ai critici della nostra legislazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Calamandrei?

CASERTA, *Relatore*. La Commissione si rende conto della perplessità — del resto fondata — dell'onorevole Calamandrei sulla dizione del quarto comma; però, in sostanza, come egli stesso ha riconosciuto, si tratta di una questione puramente formale e non sostanziale.

CALAMANDREI. La grammatica è forse una questione formale?

CASERTA, *Relatore*. Vi sono altri motivi che consigliano (ed ella stesso l'ha riconosciuto) di non dilungarci ancora. E allora suggerirei, se possibile, che in sede di coordinamento, come lo stesso proponente ha suggerito...

LEONE. Ma il coordinamento lo fa la Presidenza!

CASERTA, *Relatore*. Volevo appunto pregarla, signor Presidente, se in sede di coordinamento, fosse possibile dire semplicemente e genericamente: « sulle domande di dichiarazione di efficacia o meno delle sentenze straniere ».

Voci. Non è la stessa cosa!

PRESIDENTE. Evidentemente no, onorevole Caserta.

CASERTA, *Relatore*. A nome della Commissione, mi dichiaro allora contrario all'emendamento Calamandrei.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dichiarare che in Senato, dove non mancano insigni giuristi, questa osservazione formale non ebbe luogo in verun modo, benché anche insigni giuristi possano talvolta non vedere delle disarmonie di carattere formale. Io devo dire che probabilmente questa variante deriva dal fatto che si rimproverava al Governo che il potere di impugnativa venisse dato unicamente per le sentenze che concedevano l'annullamento del matrimonio, per essere espliciti a questo riguardo e per dire che il potere di impugnativa investiva tutte le sentenze, concedessero o meno l'annullamento; per abbondanza di estrinsecazione di questo concetto, si parlò di efficacia e di inefficacia.

Ora io non voglio qui minimamente sottolizzare su questioni lessicali in rapporto al concetto giuridico che esse esprimono, ma non v'è dubbio che chiarissimi sono l'intenzione e il senso letterale della legge: che il riferimento è fatto cioè precisamente sia alle sentenze che accolgono la domanda di delibazione sia alle sentenze che respingono la domanda di dichiarazione di efficacia della sentenza straniera.

Stando così le cose e risultando chiarissimamente questa interpretazione, e non aspirando d'altra parte io al riconoscimento della storia (perché non sono un giurista, ma solo un modesto servitore del diritto), io, onorevole Calamandrei, devo dichiararmi, a nome del Governo, contrario all'accoglimento dell'emendamento.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Voterò a favore del testo presentato dalla Commissione e approvato dal Senato, in quanto ritengo che le affermazioni recentemente fatte (me lo consenta il mio maestro onorevole Calamandrei) non siano del tutto esatte.

In altri termini, non mi pare vi sia un errore vero e proprio nella dizione del testo che ci viene sottoposto, in cui è detto che il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, ecc., e poi che « lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Si è detto che la sentenza la quale dichiara l'inefficacia di una sentenza straniera non è ammissibile. Su questo punto mi permetto di esprimere il mio dissenso, in quanto ritengo innanzi tutto che nel caso in cui venga respinta la domanda di delibazione in un certo senso, debba desumersi una dichiarazione che quella sentenza non può avere efficacia in Italia.

Ma mi permetto di fare un'altra ipotesi, cioè quella in cui, pur non essendovi stata una vera e propria delibazione, i due coniugi vogliono dar valore, nei loro rapporti, alla sentenza straniera, sia pure per convenzione intervenuta fra di loro. Se uno dei coniugi vuol far cessare questo stato di incertezza, è mia opinione che possa far chiedere una sentenza di mero accertamento, nella quale venga dichiarata l'inefficacia della sentenza straniera. Quindi anche in questa ipotesi noi vogliamo ammettere la possibilità di ricorso da parte del pubblico ministero. Penso quindi che ci si rifà a una ipotesi specifica della possibilità di una sentenza di mero accertamento nella quale viene dichiarata l'inefficacia della sentenza. E perciò può esser conservata tranquillamente la dizione del testo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calamandrei, sostitutivo del quarto comma dell'articolo unico, di cui è stata data dianzi lettura.

(Non è approvato).

Non essendo stati presentati altri emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, questo disegno di legge fu deferito, a norma dell'articolo 85 del regolamento, alla Commissione competente per la formulazione degli articoli.

Sarà data lettura degli articoli formulati dalla IX Commissione, i quali saranno posti senz'altro in votazione. Successivamente saranno esaminati gli articoli riservati all'esame dell'Assemblea.

Gli articoli sino al 12 compreso, il 15 e il 18 furono regolarmente approvati dall'Assemblea. Gli articoli formulati dalla Commissione cominciano dunque dall'articolo 13.

Li pongo successivamente in votazione:

ART. 13.

(Insufficienza della capacità lavorativa)

« Nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può richiedere, mediante disdetta, la riconsegna a fine contratto, della parte di podere che risulta esuberante, per concederla in affitto a famiglia di coltivatori diretti, ovvero ad altra famiglia mezzadrilo, salvo che la famiglia colonica, per naturale sviluppo dei suoi componenti, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo.

Il relativo progetto di stralcio dovrà ottenere la preventiva approvazione dell'ispettorato provinciale agrario.

In difetto di stralcio, il concedente può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna totale del podere alla scadenza del contratto, salvo che la famiglia colonica, per l'integrazione con parenti o affini, o per naturale sviluppo dei suoi componenti, o anche altrimenti secondo gli usi locali, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data la disdetta, alle necessità lavorative del fondo ».

(È approvato).

ART. 13-bis.

(Conversione in affitto).

« Qualora il mezzadro o il di lui padre abbia già coltivato direttamente con contratto di affitto il fondo, successivamente e senza interruzione preso in mezzadria per motivi di grave necessità anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, egli o i suoi figli possono chiedere, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la conversione della mezzadria in affitto alla scadenza del contratto, sempreché il concedente o i suoi figli non siano professionalmente conduttori diretti ».

(È approvato).

ART. 13-ii.

(Morte del concedente).

« In caso di morte del concedente, l'erede, a fine di contratto, può chiedere, mediante disdetta, la riconsegna del fondo, quando intenda concederlo in affitto.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

In tal caso il mezzadro ha diritto di essere preferito come affittuario ».

(È approvato).

ART. 13-II-bis.

(Affitto del fondo a mezzadria).

« L'affitto del fondo concesso a mezzadria non impedisce la rinnovazione del contratto di mezzadria, che continua con l'affittuario.

Il mezzadro deve essere preferito nell'affitto a parità di condizioni, se si tratti di fondo che può essere affittato singolarmente senza danno del proprietario ».

(È approvato).

TITOLO III
DEL CONTRATTO DI AFFITTO

ART. 13-III.

(Durata).

« Il contratto di affitto ad affittuario conduttore ha in ogni caso la durata minima di nove anni.

In caso di rinnovazione del contratto, questo ha la durata minima prevista dall'articolo 1 e, ove non vi sia ciclo di rotazione colturale, la durata minima di sei anni.

Il contratto di affitto a coltivatore diretto quando non vi sia ciclo di rotazione colturale ha la durata minima di sei anni, salvò i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

(È approvato).

ART. 13-III-bis.

(Durata dell'affitto di pascolo).

« I contratti di affitto di terreni per solo pascolo non possono avere una durata inferiore a due anni. Il termine predetto può essere elevato con legge regionale.

La norma del comma precedente non si applica ai contratti di affitto di pascoli stagionali che, per usi locali, hanno durata inferiore ad un anno ».

(È approvato).

ART. 13-IV.

(Disdetta).

« La disdetta deve essere comunicata all'interessato almeno un anno prima della scadenza del contratto ».

(È approvato).

ART. 14.

(Determinazione del canone).

« Il canone spettante al locatore deve essere determinato in natura o con riferimento ai prezzi dei principali prodotti del fondo, salvo che la varietà dei prodotti sia tale da impedire la determinazione della loro prevalente importanza.

Il canone da corrisondersi in prodotti del fondo non può incidere sulla quantità di prodotto necessaria per le sementi e per il fabbisogno familiare dell'affittuario coltivatore diretto. ».

(È approvato).

L'articolo 15 concernente l'equo canone è stato approvato dall'Assemblea.

ART. 15-II.

(Affitto di terreni pascolativi).

« Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 si applicano ai contratti di affitto dei terreni pascolativi anche se di durata inferiore a una annata agraria, a quelli di malgheria per l'alpeggio e sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe ».

(È approvato).

ART. 15-III.

(Commissione tecnica provinciale).

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è costituita in ogni provincia una Commissione tecnica per l'affitto dei fondi rustici composta:

dell'ispettore agrario provinciale;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;

di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;

di tre esperti in materia agraria, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi locati, uno dalle organizzazioni degli affittuari, uno collegialmente dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi locati e degli affittuari, ovvero, in caso di disaccordo, dal prefetto.

Agli effetti delle determinazioni relative agli affitti di pascolo e alle altre concessioni per utilizzazione delle erbe, la Commissione è integrata da un rappresentante dei locatori di pascolo e di un rappresentante degli affittuari di pascolo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

La Commissione è presieduta dal prefetto, che può delegare l'ispettore agrario o un suo rappresentante ».

(È approvato).

ART. 15-IV.

(*Compiti della Commissione tecnica*).

« Spetta alla Commissione tecnica provinciale:

a) indicare in conformità di quanto stabilito dall'articolo 15, per ogni triennio, distinguendo le zone e le qualità dei terreni, l'ammontare del canone da considerarsi equo;

b) accertare la durata del ciclo di rotazione colturale prevista dall'articolo 1;

c) rilevare annualmente il prezzo medio dei prodotti di libero mercato, agli effetti dell'eventuale commutazione in danaro del canone fissato in tali prodotti;

d) esprimere il proprio parere in merito alle eventuali deroghe al disposto dell'articolo 30 della presente legge;

e) esprimere il proprio parere circa la utilità e la convenienza delle migliorie a termini dell'articolo 18 della presente legge.

L'ispettore compartimentale agrario può entro trenta giorni dalla pronuncia, ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 15-v avverso le determinazioni di cui alla lettera a) del presente articolo ».

(È approvato).

ART. 15-V.

(*Commissione tecnica centrale*).

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituita una Commissione tecnica centrale per l'affitto dei fondi rustici, presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato, e composta di quattro esperti, di tre rappresentanti della proprietà e di tre rappresentanti degli affittuari, nominati dal Ministro, sentite le organizzazioni sindacali.

La Commissione centrale stabilisce le direttive alle quali devono attenersi le Commissioni provinciali, ne riesamina le decisioni in caso di ricorso da parte dell'ispettore agrario compartimentale e si sostituisce ad esse nei casi previsti dall'articolo 15-VII ».

(È approvato).

ART. 15-VI.

(*Durata delle Commissioni tecniche*).

« Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale durano in carica tre anni e possono essere confermate in tutto o in parte.

I loro componenti possono, per giustificato motivo, essere sostituiti prima della scadenza del loro mandato ».

(È approvato).

ART. 15-VII.

(*Funzionamento della Commissione tecnica provinciale*).

« In caso di mancato funzionamento della Commissione tecnica provinciale, a causa dell'assenza per tre sedute della metà dei componenti, il Ministro dell'agricoltura può provvedere alla sostituzione di essi.

Qualora, anche così modificata, la Commissione non adempia le sue funzioni, il Ministro può deferire alla Commissione tecnica centrale l'esame della questioni pendenti ».

(È approvato).

L'esame dell'articolo 16 è rinviato in sede di esame dell'articolo 32-IX.

ART. 17.

(*Oggetto dell'affitto a coltivatore diretto*).

« L'affitto a coltivatore diretto si estende a tutte le coltivazioni del fondo. L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita solo se risponda a particolari esigenze della produzione e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

La disposizione del comma precedente non si applica agli affitti per pascolo di terreni alberati o di boschi ».

(È approvato).

L'articolo 18, concernente i miglioramenti, è stato approvato dall'Assemblea.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi eravamo convocati presso la Commissione agricoltura. Contemporaneamente, invece, si discutono qui i contratti agrari. Questa è una confusione inammissibile. (*Vive proteste al centro e a destra*). Il presidente della Commissione ci aveva convocati presso la Commissione agricoltura. (*Commenti al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. A parte il fatto che la discussione del disegno di legge era già all'ordine del giorno da varie sedute e che i lavori dell'Assemblea hanno la preminenza su quelli delle Commissioni, io mi ero preoccupato di avvertire quei rappresentanti di gruppo i

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

quali me ne avevano fatto richiesta, che, completato l'esame del disegno di legge, n. 1279, si sarebbe iniziata la discussione sui contratti agrari. Ho perciò invitato il presidente della Commissione e il ministro dell'agricoltura ad esser presenti in aula per esaurire almeno quella parte degli articoli che debbono essere votati in Assemblea senza discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento. Va da sé che non era, né poteva essere in programma di esaurire l'esame di tutto il disegno di legge, perché vi sono alcuni articoli e un intero titolo sui quali sono stati presentati emendamenti e per cui si rende necessaria la presenza almeno dei proponenti gli emendamenti stessi. Per quanto riguarda poi il settore da cui son partite le maggiori proteste, è utile aggiungere che l'onorevole Giolitti, segretario del gruppo comunista, era stato da me personalmente informato dell'andamento della discussione.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ho sospeso la seduta della IX Commissione da me presieduta, proprio perché in aula dovevano aver luogo delle votazioni.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Dal momento che il signor Presidente mi ha chiamato in causa, come segretario di gruppo; devo precisare che, quando ha avuto termine la discussione del precedente disegno di legge, mi sono affrettato a cercare i miei colleghi che si occupano di questa materia, e finalmente li ho rintracciati proprio nell'aula della Commissione, dove essi attendevano la ripresa della seduta, sospesa per un quarto d'ora (*Proteste del deputato Grifone*).

PRESIDENTE. Passiamo agli altri articoli formulati dalla Commissione, che pongo successivamente in votazione:

ART. 19.

(*Indennità nel caso di miglioramenti*).

« L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti, sempre che questi sussistano alla fine dell'affitto, ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore del fondo, dedotto l'incremento del reddito conseguito ai miglioramenti.

L'indennità non può essere superiore al terzo dell'ammontare complessivo del corrispettivo per l'intera durata dell'affitto, previste nel contratto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale dell'indennità, ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie; salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un tempo eccedente i sei anni ».

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Canone nel caso di miglioramenti eseguiti dal proprietario*).

« Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il canone in proporzione dell'incremento del reddito fondiario che ne è derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o di enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l'incremento si è verificato ».

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Miglioramenti eseguiti da affittuario coltivatore diretto*).

« In caso di affitto a coltivatore diretto, se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, ha diritto ad una indennità per il miglioramento apportato.

Se non interviene accordo tra le parti, la determinazione dell'indennità è fatta equamente dalla sezione specializzata, tenuto conto del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti.

L'indennità dovuta all'affittuario coltivatore diretto, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 19, non può superare il terzo dell'affitto dovuto per tutta la durata del contratto.

L'affittuario può chiedere che l'indennità in misura non superiore a un terzo del canone gli venga corrisposta alla fine di ciascuna annata agraria, nella quale i miglioramenti sono stati eseguiti, previo accertamento della sussistenza di essi ».

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Caso fortuito*).

« Nel caso di affitto a coltivatore diretto, l'affittuario ha diritto alla riduzione del canone a norma degli articoli 1635 e 1636 del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Codice civile quando la perdita per caso fortuito sia superiore ad un terzo dei frutti del fondo ».

(È approvato).

ART. 23.

(Assunzione del rischio per caso fortuito).

« L'assunzione del rischio per i casi fortuiti ordinari a norma dell'articolo 1637 del Codice civile da parte dell'affittuario coltivatore diretto deve risultare da prova scritta. Essa non può eccedere la metà della perdita verificatasi, restando fermo per l'affittuario il diritto alla riduzione del canone a norma dell'articolo precedente quando la perdita sia superiore alla metà dei frutti del fondo ».

(È approvato).

ART. 24.

(Morte dell'affittuario).

« Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, i suoi eredi possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata al locatore con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.

Uguale diritto spetta al locatore, ma la disdetta non avrà effetto che con la fine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata comunicata, e semprechè il disdettante dimostri che gli eredi siano inadempienti alle obbligazioni contrattuali con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ».

(È approvato).

L'esame dell'articolo 25 è rinviato all'articolo 32-x.

ART. 25-II.

(Conduzione diretta del fondo).

« Il locatore, dopo nove anni dall'inizio dell'affitto, può ottenere la riconsegna del fondo alla scadenza del contratto, qualora dichiarare di volerlo condurre personalmente esercitando la direzione effettiva dell'azienda per un periodo non inferiore a sei anni, sempre che risulti la sua capacità economica alla conduzione ed egli non conduca altra azienda agricola e stabilisca la sua residenza sul fondo o nel comune nel quale questo è situato, quando l'azienda sia priva di casa d'abitazione.

Tale facoltà può essere esercitata per una estensione complessiva che non superi quella di una azienda da considerarsi media in relazione alle caratteristiche agrarie della zona. La sezione specializzata giudicherà su tale estensione, sentito il parere della Commis-

sione tecnica prevista dall'articolo 15-III della presente legge.

Qualora il disdettante intenda condurre il fondo a mezzadria è in facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro.

Il locatore ha diritto alla riconsegna del fondo, alle condizioni indicate nei commi precedenti, anche quando intenda affidarne la conduzione ai propri figli.

Se durante i sei anni successivi alla disdetta il beneficiario di questa non ottempera alle condizioni indicate nel primo comma, si applicano le sanzioni previste negli ultimi due commi dell'articolo 2 ».

(È approvato).

L'articolo 26 è rinviato all'articolo 32-VIII.

Dato che sono frequenti, negli articoli successivi, questi rinvii all'Assemblea, rinvio a domani il seguito di questa discussione.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere:

1°) se è a loro conoscenza che l'acqua dell'attuale acquedotto a disposizione dei cittadini di Rossano (circa 21.000 abitanti, sede di arcivescovado, di tribunale e di altri importanti uffici) ha un'alta percentuale di *bacterium coli* (come è risultato dalle analisi del Gabinetto provinciale di igiene), fatto che costituisce una grave, continua minaccia per la salute pubblica;

2°) se è a loro conoscenza che l'acquedotto consorziale Rossano-Corigliano è in stato di avanzata costruzione (sono state compiute opere per un valore attuale di circa 600 milioni di lire, opere che minacciano di andare perdute) e che per addurre l'acqua, potabile e di ottima qualità, del predetto acquedotto consorziale nell'abitato di Rossano occorrono circa 94 milioni;

3°) se è a conoscenza del Ministro dei lavori pubblici che l'Amministrazione comunale ha avanzato circa due anni fa domanda di mutuo (che ha reiterata un anno fa) per completare l'acquedotto consorziale;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

4°) se e con quali mezzi intendono difendere la salute, gravemente minacciata, di 21 mila abitanti;

5°) se il Ministro dei lavori pubblici, stante l'aggravata situazione igienico-sanitaria che rende indifferibile la soluzione del problema, crede di dover tornare sulla sua decisione di far finanziare il completamento della condotta forzata per Rossano con i fondi della di là da venire Cassa del Mezzogiorno e voglia, invece, dare subito il via alla concessione del mutuo di 94 milioni.

(1569)

« BRUNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le cause della mancata applicazione dei provvedimenti economici in favore degli agenti di pubblica sicurezza. In base al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945; tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, numero 137; decreto legislativo luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 136, *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1946, n. 83; modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, a decorrere dal 1° novembre 1944 la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza; nonché agli allievi guardie di pubblica sicurezza. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(3175)

« CARPANO MAGLIOLI, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non consideri opportuno intervenire sollecitamente per modificare la circolare della direzione generale antichità e belle arti n. 37, del 1° giugno 1950, nella parte che riguarda la valutazione del titolo di studio agli effetti del conferimento di incarichi e supplenze nei Conservatori di musica e Istituti di istruzione artistica.

« Ritiene l'interrogante che l'assegnazione uniforme di 10 punti, sia che il concorrente abbia ottenuto il diploma con la semplice sufficienza, sia che l'abbia conseguito col massimo dei voti e la lode, non costituisce incitamento per i giovani che hanno intenzione di dedicarsi all'insegnamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3176)

« COVELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere i motivi per cui, a distanza di 13 mesi, non è stata ancora approvata la deliberazione del Commissario dell'U.N.S.E.A. relativa ai miglioramenti economici spettanti al personale dell'Ente, a norma della legge n. 149 del 18 aprile 1949.

« La deliberazione in parola è stata già da tempo approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3177)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non credono sia necessario dare immediatamente disposizioni per la esecuzione e il completamento del ponte sull'Adda della linea ferroviaria Colico-Chiavenna e della strada nazionale dello Spluga.

« Tale ponte, distrutto dai bombardamenti, è attualmente in condizione di pericolo per il transito ferroviario e precario, con un passaggio di fortuna, per il traffico stradale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3178)

« INVERNIZZI GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere d'urgenza quali notizie sieno in suo possesso sulla asserita esistenza di una epidemia di natura imprecisata che in questi giorni starebbe facendo larga strage di vittime umane fra le popolazioni della parte meridionale della penisola istriana. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3179)

« BARTOLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se consti:

1°) che nel comune di Pianello Val Tidone (Piacenza) si sono verificati, nel 1949, circa 60 casi di febbre tifoidea;

2°) che nel corrente anno 1950 se ne sono già verificati una diecina;

3°) che ciò, a prescindere da ogni considerazione sociale ed umana, comporta per spese ospedaliere un onere finanziario gravissimo ed insostenibile per le finanze del comune;

4°) che l'infezione in oggetto è stato ampiamente dimostrato dipendere dall'inquinamento dell'acqua della quale è costretta a servirsi gran parte della popolazione;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

5°) che il comune in parola ha provveduto ad inoltrare domanda per il contributo finanziario dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge Tupini 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di un acquedotto comunale che risolverebbe radicalmente il problema del rifornimento idrico del comune stesso.

« Gli interroganti chiedono di sapere se, innanzi alla situazione sopradescritta, non si ritenga che l'opera in parola non abbia carattere di grande urgenza e se non debba, pertanto, essere compresa nei programmi del corrente esercizio finanziario. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(3180) « ARATA, CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se intende destinare, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, un preside titolare al Liceo di Castrovillari (Cosenza). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3181) « BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze, per conoscere se corrisponde alla verità la notizia delle trattative di vendita, da parte dell'I.R.I., delle cave di amianto di San Vittore con la società Eternit.

« Nel caso affermativo l'interrogante chiede se non ritengano urgente impedire che si formi una situazione monopolistica della importante materia prima; e a tale scopo prospetta la possibilità di consentire ai principali consumatori (società cementifera, ecc.) di partecipare all'acquisto della predetta cava o, quanto meno, adottare clausole cautelatrici che valgano a garantire, anche in futuro, la funzione nazionale di rifornimento assolta finora dalle cave di San Vittore, in modo da sottrarre le fabbriche italiane ai pericoli inevitabili derivanti da una politica di produzione e di vendita dell'amianto che debba obbedire a direttive monopolistiche di un concorrente e di un trust internazionale (gruppo inglese Turner). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3182) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno che venga assicurata la stabilità della sede, ai maestri del ruolo speciale transitorio, in maniera che anche

questi benemeriti insegnanti possano convenientemente sistemarsi e godere una maggiore tranquillità spirituale ed economica, che permetterà loro di assolvere meglio il compito delicato cui sono preposti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3183) « MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere se risponde a verità che nei recenti accordi commerciali nei quali era prevista la esportazione dei marmi nazionali, si siano voluti deliberatamente escludere i marmi colorati per far posto al travertino romano e al bianco di Carrara, mentre, secondo le norme costanti seguite negli accordi commerciali con qualsiasi paese, la voce « marmo » era sempre considerata senza nessun valore specifico, intendendo con questa denominazione quelle varietà largamente conosciute ed apprezzate all'estero (marmo verde di Acceglio, marmo rosso di Bossea, marmo nero e verde di Valtardita, marmo nero di Frabosa, marmo bigio di Monte Cervetto), la cui esportazione è ora minacciata dall'indirizzo seguito da qualche tempo dagli organi competenti di escludere i marmi colorati dai contingenti previsti per la esportazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(3184) « BIMA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri seguiti nel concedere la parificazione ad Istituti gestiti da privati, ed in particolar modo quelli che lo hanno ispirato a concedere la parificazione all'Istituto Pio XII, in Nicotera (provincia di Catanzaro), al quale, nel 1949, era stata ritirata, per giustificati motivi.

(389) « SILIPO, LOZZA, MICELI ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testé lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interpellato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,50.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 LUGLIO 1950

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CARRON ed altri: Provvedimenti per l'edilizia scolastica nella zona del confine orientale. (1141);

CAPPUGI: Provvedimento a favore degli agenti anziani delle ferrovie dello Stato, aven-

ti qualifiche degli Uffici ed utilizzati in mansioni di concetto. (1328).

2. — Svolgimento di una interpellanza.

3. — Interrogazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI